

**Magistratura togata vs. giustizia amministrativa nella Colonia  
Eritrea, 1907-1911.  
Il memoriale Conte e il rapporto n. 10330 di Salvago Raggi**

Massimo Zaccaria - Università di Pavia

SUMMARY

The aim of this article is to analyse the reactions of the Italian colonial establishment in Eritrea to the reforms of the judicial system introduced by the judicial ordinance (ordinamento giudiziario) known as R. D. 2 July 1908, n. 325. Passed thanks to the efforts of Governor Giuseppe Salvago Raggi, the new judicial ordinance sanctioned the rise to a position of prominence in the judiciary by the “commissari” to the disadvantage of the magistrates. This innovation found a determined opposition inside the Italian community in Eritrea that organized a steady but ineffective resistance in order to contrast the implementation of the judicial ordinance. This article presents the text of two documents related to this particular phase. The first one is the “Memoriale” by Ernesto Conte, a pitiless description of the shortcomings of the judiciary system run by the Italians.

The second document (the report nr. 10330) is the official answer by Salvago Raggi to the accusations contained in Conte’s “Memoriale”. Both documents show the gravity of the confrontation that took place in 1911-1912 between the colonial government and the Italian settlers in Eritrea.

Gli studi di giurisprudenza coloniale concordano nel ritenere l’ordinamento giudiziario per l’Eritrea del 1908 (R. D. 2 luglio 1908, n. 325) il testo che sancì il passaggio della gestione della giustizia dalla magistratura togata a quella amministrativa. Si trattò di una svolta importante e che ebbe notevoli implicazioni sugli equilibri di potere interni alla colonia. Nella ricostruzione normalmente accettata la magistratura togata, non senza qualche malumore, si rassegnò a questa esclusione ed abbandonò il campo. I due documenti che si presentano in questo articolo sottolineano come questo passaggio di consegne fu molto più sofferto e come ancora a tre anni di distanza dall’approvazione dell’ordinamento un rappresentante della magistratura togata, l’avv. della colonia Ernesto Conte, segnalasse in maniera inequivocabile quelli che, a suo avviso, erano i limiti della nuova normativa. Con il suo “*memoriale*” l’avv. Conte svelava alcuni retroscena molto imbarazzanti sul modo in cui i funzionari amministrativi stavano

gestendo la giustizia e sulla rete di connivenze e protezioni garantite dai massimi rappresentanti della colonia. Dimostrando l'incapacità dei funzionari amministrativi a gestire la giustizia, l'avv. Conte tentava così di mettere in crisi l'assunto centrale del nuovo ordinamento giudiziario.

Ugualmente determinata a fare valere le proprie ragioni era però anche la magistratura amministrativa che, con il secondo documento qui presentato, il rapporto n. 10330 di Salvago Raggi, rispondeva punto su punto alle accuse dell'avv. Conte. Si trattò di uno scontro durissimo, in parte inasprito dal richiamo anticipato dell'avv. Conte, misura senza precedenti e di estrema gravità, che non mancò di creare frizioni fra il Ministro degli Esteri e quello della Giustizia.

### ***F. Martini e il problema legislativo della colonia***

Per meglio comprendere le posizioni che entrarono in conflitto, bisogna fare riferimento alle scelte in campo giuridico operate da Ferdinando Martini all'indomani della sua nomina a R. Commissario Civile Straordinario della Colonia Eritrea (1897). Tra gli obiettivi prioritari che Martini si diede, vi fu quello di operare il passaggio verso un governo civile svincolato dall'interferenza dei militari, il cui potere, invece, aveva caratterizzato tutta la prima fase dell'esperienza coloniale italiana. Martini volle poi lavorare al rilancio dell'immagine della colonia e delle attività volte ad una



Fig. 1 - Il campo di Maj-Haini in giorno di tribunale.

(Tratto da A. Bizzoni, *L'Eritrea nel passato e nel presente. Ricerche, delusioni, impressioni di un giornalista*, Milano, Sonzogno, 1897, p. 229).

maggiore valorizzazione economica dell'Eritrea. Per ottenere questa prima serie di obiettivi, Martini volle darsi degli strumenti legislativi più efficaci, capaci di garantire all'Eritrea una maggiore autonomia. Era questo quello che il Governatore definiva il "problema legislativo della Colonia"<sup>1</sup>, consistente nella definizione dei rapporti tra il diritto italiano e il diritto consuetudinario locale<sup>2</sup> e nella definizione dei margini di autonomia del Governatore dell'Eritrea. Cominciò così a delinarsi un graduale processo che, nel giro di qualche anno,

<sup>1</sup> Secondo Martini "...il problema legislativo si presentava sotto un triplice aspetto, per cui nettamente si delineavano e si distinguevano tre fini: 1° scegliere nell'informe congerie delle norme dettate dai diversi diritti vigenti nei vari popoli eritrei, quelle che dovevano essere riconosciute dalla nostra amministrazione e perciò conservate in vigore; 2° regolare gli speciali rapporti giuridici tra il popolo dominatore e i popoli soggetti; 3° applicare infine le leggi positive del Regno opportunamente modificate, ai coloni europei", Camera dei Deputati, *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario Civile, deputato Ferdinando Martini, per gli esercizi 1902-1907, presentata dal Ministro delle Colonie [Bertolini] nella seduta del 14 giugno 1913*, Doc. LXII, vol. I, Roma, 1913, p. 59. cit. in L. MARTONE, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli, Jovene, 2002, p. 7, n. 9.

<sup>2</sup> L. MARTONE, op. cit., pp. 9-10. In termini più crudi e rivelatori di un tipico approccio coloniale: "dato che un popolo civile debba giudicare a norma delle sue leggi dei reati commessi da persone a lui sottomesse, aventi un'intelligenza e una coscienza primitiva, e ancora poco evoluta, come deve applicarle?", A. RAVIZZA, "Cenni di giurisprudenza penale eritrea", *Studi in onore di Mariano D'Amelio*, Roma, Società Editrice del Foro Italiano, 1933, vol. III, p. 201.

fu in grado di dare forma ad un regime normativo non interamente subordinato, come in precedenza, a quello nazionale. Gradualmente prese corpo la separazione del potere civile da quello militare e una maggiore autonomia decisionale del Governatore<sup>3</sup>. Un momento fondamentale di questo processo di rielaborazione fu l'arrivo in Eritrea del giudice Mariano d'Amelio (1899), che permise a Martini di potere contare sull'aiuto di un magistrato particolarmente competente, a cui subito venne affidata la stesura di un progetto d'ordinamento giudiziario per l'Eritrea, poi approvato nel 1902 (R. D. 9 febbraio 1902, n. 51). Questo testo manteneva in Eritrea la stessa organizzazione della magistratura italiana, basata su due gradi di giudizio e il relativo organico di giudici. E' vero che lo stesso ordinamento ammetteva la giurisdizione di Commissari e Residenti per tutte le cause in materia civile commerciale e penale, eccezione fatta per quelle di competenza delle Assisi, che non potessero essere giudicate dai cadi o capi indigeni per la diversità di religione, paese, tribù delle parti<sup>4</sup>, ma era chiaro che l'amministrazione della giustizia rimaneva saldamente nella mani della magistratura togata.

Successivamente cominciarono i lavori per l'elaborazione di un codice civile e penale eritreo.<sup>5</sup> Lo sviluppo di un codice speciale affidato ad una magistratura togata, avrebbe contribuito a creare un diritto certo e quindi applicabile alla realtà coloniali, riducendo i margini di discrezionalità del sistema. Si sarebbe così usciti allo stato di incertezza giuridica, che si protraeva dalla fondazione della colonia, circa la validità o meno dei codici metropolitani in Eritrea. Nelle intenzioni degli ideatori, il tentativo codicistico doveva cercare di conciliare i codici metropolitani con le esigenze e la situazione dell'ambiente coloniale. Martini, con il decreto governatoriale del 30 marzo 1903, istituì ad Asmara una commissione per la preparazione dei progetti dei codici eritrei. A presiederla venne chiamato Mariano d'Amelio, presidente del Tribunale di appello di Asmara – futuro presidente della Suprema Corte di Cassazione del Regno dal 1923 al 1941 – affiancato da tutti i magistrati coloniali, due avvocati residenti in Eritrea e da un notaio locale<sup>6</sup>. Come ha sottolineato efficacemente L. Martone, i giovani togati d'Eritrea, messi di fronte all'impegnativo compito di definire con precisione le modifiche da apportare al codice Zanardelli, mostrarono qualche contraddizione. Se da una parte, infatti, dichiararono che compito precipuo del loro lavoro doveva essere una legislazione semplice, facile e veloce, quando si trattò poi di presentare una proposta, emerse un codice di ben 78 articoli più lungo di quello Zanardelli (576 contro 498), “*mostrando, già sotto questo aspetto, come alle affermazioni di principio non corrispondessero i risultati*”<sup>7</sup>. Fu anche per questa ragione che la preparazione e discussione dei progetti fu piuttosto impegnativa, in un primo tempo in Eritrea e poi, soprattutto, in Italia. Il suo iter fu da subito estremamente sofferto e costellato di ritardi e rimandi. Una prima proroga alla promulgazione dei codici eritrei venne concessa con la legge del 15 giugno 1905, n. 253, che estendeva fino al 4 giugno 1906 la data per consentire al Governo di Asmara di terminare il lavoro di preparazione ed al consiglio coloniale di procedere alla loro analisi ed eventuale approvazione.

<sup>3</sup> L. MARTONE, op. cit., p. [XXV].

<sup>4</sup> G. MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, Roma, Attilio Sampaolesi, 1924-1927, vol. II, p. 50.

<sup>5</sup> L. MARTONE, op. cit., pp. 9-10.

<sup>6</sup> M. L. SAGÙ, “Sui tentativi di codificazione per la Colonia Eritrea”, *Clio*, XXII, 1986, nr. 4, pp. 567-616.

<sup>7</sup> L. MARTONE, op. cit., p. 11.

Una volta arrivato in seno al consiglio coloniale, il progetto dei codici continuò ad incontrare ostacoli e questo nonostante che al suo interno fossero state aggregate persone di riconosciuta competenza tecnica, che avrebbero dovuto assistere i membri del consiglio dotati di diritto di voto. Accanto ai sen. Carta, Mameli e De Martino, e ai dep. Franchetti e Mariotti, vennero infatti associati alcuni commissari che non facevano parte del consiglio: i prof. David Santillana, Cesare Vivante, Antonio Scialoja e i magistrati Lodovico Mortara, Raffaele Garofalo e Mariano D'Amelio, il direttore degli Affari Civili della colonia, avv. Corsi e il dott. Azzariti, funzionario del Ministero, aggregato in qualità di segretario. Fino al dicembre 1906 il consiglio coloniale non prese in esame il progetto, poi, dopo appena due mesi dall'inizio dei lavori, si verificò una nuova interruzione. A parte le effettive difficoltà tecniche, ben presto sembrò chiaro che l'impostazione codicistica non convinceva del tutto, e che all'interno stesso del consiglio coloniale, Mortara, Scialoja e Giacomo Agnesa avevano cominciato a mostrare sempre più dubbi sulla sua opportunità.

### ***Dalla soluzione codicistica all'ordinamento giudiziario del 1908***

Quando Salvago Raggi, il 25 marzo 1907, si insediò alla guida dell'Eritrea, mostrò subito un'evidente insofferenza per l'impostazione codicistica, che trovava troppo macchinosa, lenta e dispendiosa. Per sottolineare questi aspetti negativi, Salvago Raggi ricorse una volta a quella che lui stesso definì “*una storiella*”, ma che comunque non ha perso di efficacia: “*Pochi anni or sono un indigeno di oltre confine fu derubato di un mulo in Colonia; denunciò il furto e poi ritornò al suo paese. Un mese dopo alcuni individui vennero arrestati e al derubato si richiese di recarsi in Asmara per esser confrontato con gli imputati. Dopo sei o sette giorni di marcia egli giungeva e doveva restare circa una settimana in Asmara per attendere di esser chiamato dal Giudice. Finalmente venne confrontato cogli accusati e ne riconobbe uno o due. L'infelice sperava di assistere al dibattimento, ma dopo due settimane di attesa seppe che l'istruttoria doveva durare ancora un pezzo. Decise allora di ritornare a casa sua e rifece il lungo viaggio fino al suo villaggio.*

*Dopo qualche mese venne avvertito che doveva recarsi di nuovo ad Asmara per il dibattimento. Altro viaggio ed altro soggiorno prolungato al punto che il pover'uomo non aveva più da mangiare e finì per chiedere di essere ricoverato nella prigione come ladro, il quale almeno aveva un tetto over riparare e un angora per sfamarsi. Stanco dei vari rinvii che l'avvocato difensore otteneva, lo sventurato Tigrino chiese ed ebbe da un Commissario (il Bruna) qualche tallero di cui si servì per scappare a casa sua e quando, qualche tempo dopo, venne richiamato per la continuazione del processo fece rispondere che egli se ne disinteressava, che il danno avuto per il furto del mulo era inferiore a quello risentito dal processo, né più si intese parlare di lui”<sup>8</sup>.*

Sulla base di queste considerazioni, Salvago Raggi avanzò una propria proposta di ordinamento giudiziario ottenendo abbastanza velocemente la sua approvazione (R. D. 2 luglio 1908, n. 325). Il nuovo ordinamento doveva regolare le questioni giuridiche in Eritrea fino al 1926, divenendo in questo modo il testo giuridico più longevo

<sup>8</sup> G. Salvago Raggi a T. Tittoni, Asmara 1 apr. 1908, n. 431/266, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 18.

dell'esperienza coloniale italiana. Ancora maggiore fu l'influenza che questo testo esercitò nella regolamentazione della giustizia nei confronti dei "sudditi coloniali", finendo per costituire il modello di riferimento fino alla perdita dell'Eritrea. Come ha sottolineato Isabella Rosoni, la nuova legge era strutturata su due cardini fondamentali, vale a dire l'unificazione della colonia dal punto di vista giudiziario e la duplicità della giurisdizione, quella giudiziaria e quella amministrativa<sup>9</sup>.

Il nuovo ordinamento, pur facendo atto di delegare l'amministrazione della giustizia per gli eritrei ai capi locali, ne confidava, in pratica, la quasi totale gestione ai funzionari amministrativi. La competenza dei capi locali si limitava, infatti, alle sole controversie civili fra gli eritrei ad essi dipendenti. Tutti gli altri casi erano invece di competenza dei commissari e dei residenti.

Altre parti dell'ordinamento introducevano orientamenti completamente nuovi, che ne facevano un testo che si poteva considerare in buona parte opposto ai precedenti<sup>10</sup>. Questa tendenza era chiaramente visibile per quanto riguardava i diritti accordati dal nuovo ordinamento ai cittadini italiani.

In primo luogo venivano sottratte le controversie fra i privati (cittadini italiani o stranieri) e la pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'art. 11 dell'ordinamento riservava infatti la competenza a decidere al solo Governatore, in prima istanza, e poi al Re in appello. Giudice e parte finivano così per coincidere nella stessa persona.

Veniva abolita la figura del Procuratore del Re, rimpiazzandola con quella dell'Avvocato della colonia. Il titolare di questa carica cumulava così anche le attribuzioni di Procuratore del Re, capo dell'ufficio del pubblico ministero, di giudice istruttore, di direttore della polizia giudiziaria e di vigilanza delle carceri. L'istruzione delle cause penali, la pubblica accusa e l'esercizio dell'azione penale venivano quindi sottratte agli organi naturali. L'Avvocato della colonia era di nomina governatoriale. L'art. 74 stabiliva che le cause civili in cui con italiani o stranieri vi



Fig. 2 - D. Confalonieri, Massaua. Assemblea generale del tribunale: inaugurazione dell'anno giudiziario 1900.

(Tratto da: *L' Africa nella collezione fotografica dell'IsIAO. Il fondo Eritrea-Etiopia*, Roma, Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 2005).

fossero anche attori e convenuti indigeni venivano affidate ai funzionari amministrativi coloniali, sottraendole ai giudici naturali. Le cause miste divenivano quindi di competenza di commissari e residenti. Lo stesso articolo estendeva questo vincolo anche alle cause penali, se l'imputato era un indigeno. Veniva poi abolita l'assistenza obbligatoria nei giudizi per gli europei. L'azione incrociata di alcuni articoli faceva sì che, paradossalmente, "un bianco" potesse essere incolpato di un reato di corte

<sup>9</sup> I. ROSONI, *La Colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, Macerata, EUM, 2006, p. 242.

<sup>10</sup> L. MARTONE, op. cit., p. 73.

d'assise, arrestato, processato e condannato a l'ergastolo senza che potesse intervenire un magistrato togato (art. 37-39, 41).

In Eritrea veniva abolito il tribunale d'appello e le relative competenze passavano alla corte di appello di Roma, per le impugnazioni contro le sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie della colonia. Nel 1902 gli italiani in Eritrea avevano espresso tutta la loro soddisfazione per l'istituzione ad Asmara del tribunale d'appello che toglieva l'inconveniente di dover ricorrere alle corti d'Italia per ricorrere contro le sentenze dei giudici coloniali. Con la nuova modifica si tornava quindi ad una situazione che gli italiani in Eritrea avevano chiaramente mostrato di non gradire.

Vale la pena ricordare come l'approvazione dell'ordinamento giudiziario del 1908 avvenisse quando ancora, presso il consiglio coloniale, i progetti dei codici continuavano ad essere discussi, generando una situazione di singolare ambiguità. Tra il 1908 e il 1909, anzi, i codici furono promulgati. Quello penale fu anche pubblicato in colonia, ma visto che non si provvide alla sua traduzione in amarico ed arabo, non riuscì mai ad entrare in vigore. Più che una singolare dimenticanza, la vicenda della mancata traduzione evidenziava come, nei cinque anni in cui si consumò questa vicenda nell'ambiente coloniale italiano si era affermato un nuovo indirizzo, che propendeva per una semplificazione degli organi e delle procedure giudiziarie e una maggiore autonomia delle autorità locali. Questo orientamento si scontrava però con il programma iniziale di creare una codificazione speciale e completa per l'Eritrea, che alla fine venne abbandonato.

### ***La legislazione coloniale come fonte di conflittualità giuridica<sup>11</sup>***

L'analisi della legislazione coloniale e dei rapporti fra i vari organi che la dovevano amministrare svela momenti di conflittualità ed evidenzia come l'attivismo in campo legislativo del Ministero Affari Esteri venisse spesso visto con un certo fastidio dal dicastero della Giustizia. Un certo livello di conflittualità deve essere considerato come inevitabile, vista la complessità e la novità delle questioni che l'amministrazione giudiziaria doveva affrontare. Una situazione ulteriormente facilitata dalle difficoltà e dai tempi delle comunicazioni fra l'Eritrea e le amministrazioni centrali e dalle non rare sovrapposizioni di competenze. Non furono quindi infrequenti tensioni, come nel febbraio del 1900, quando Cocco Ortù, Ministro di Grazia e Giustizia, oppose una serie di obiezioni all'approvazione del nuovo ordinamento organico della colonia (poi passato nel 1903). Qualche anno più tardi, lo stesso Ministro, esaminando il progetto di nuovo ordinamento giudiziario per l'Eritrea, espresse delle perplessità in merito alla promozione dei magistrati coloniali alle nuove funzioni di presidente e procuratore del Re presso il tribunale di appello di Asmara. Anche il consiglio di stato, in questa occasione, oppose delle notevoli resistenze, che contestavano la scelta di Asmara come sede del tribunale d'appello. In entrambi i casi la situazione venne sbloccata dall'intervento e dalle pressioni di Martini<sup>12</sup>. Se i singoli provvedimenti avevano la

---

<sup>11</sup> I documenti che qui si presentano nella loro veste integrale sono inquadrati nel più vasto contesto del contrasto fra coloni e Governatore dell'Eritrea nell'articolo: M. ZACCARIA, "Tu hai venduto la giustizia in Colonia". Avvocati, giudici e coloni nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi, 1907-1915", *Africa*, Roma, a. LXI, 2006, nr. 4.

<sup>12</sup> L. MARTONE, op. cit., pp. 73-75.

capacità di innescare delle frequenti tensioni, la promulgazione di testi complessi come un ordinamento giudiziario, finiva inevitabilmente per scatenare polemiche. L'ordinamento giudiziario del 1908, sebbene approvato in tempi relativamente rapidi, non sfuggì a questa regola e non mancò di sollevare più di una perplessità. A molti, ad esempio, l'art. 7, che dava facoltà al Governatore di istituire tribunali speciali, pareva chiaramente violare l'art. 72 dello Statuto Albertino. Ugualmente criticato fu l'art. 11, che finiva per sottrarre alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia civile, commerciale ed amministrativa fra i privati ed il Governo della colonia, che ora venivano decise in prima istanza dal Governatore. A questo proposito venne fatto notare che le nuove disposizioni non facevano che ripristinare il tanto biasimato art. 48 dell'ordinamento giudiziario del 1894 sul contenzioso amministrativo.

Quando, a qualche giorno dalla sua firma, il Ministero della Guerra prese visione del nuovo ordinamento, non poté fare a meno di inviare al Ministro degli Esteri una memoria contenente delle “*gravi obiezioni*” in merito alla norma che doveva regolare l'amministrazione della giustizia penale militare. Secondo il Ministero della Guerra, nel nuovo progetto l'ufficiale che avrebbe dovuto funzionare da avvocato fiscale non sembrava presentare le dovute garanzie di capacità e d'indipendenza e il complesso delle modiche apportate, se sembrava garantire qualche risparmio al bilancio, faceva sì che il militare giudicato in colonia non potesse usufruire delle stesse garanzie di cui godevano i militari in Italia<sup>13</sup>. Era poi la volta della Corte dei Conti, che si soffermava sulle implicazioni dell'art. 61 del testo, che disponeva che il tempo trascorso in colonia fosse computato in ragione del doppio agli effetti della pensione, articolo definito dalla Corte dei Conti come illegale e di cui venne imposto lo stralcio<sup>14</sup>.

Le critiche al nuovo ordinamento giudiziario del 1908 non emersero solo in ambito strettamente giuridico. Dobbiamo alle ricerche di Luciano Martone la ricostruzione delle resistenze opposte dagli avvocati che esercitavano in Eritrea e da una quarantina di italiani residenti nel paese. Ostili alla nuova configurazione della giustizia, questi due gruppi inviarono in Italia alcuni telegrammi di protesta e riuscirono ad ottenere la solidarietà e l'aiuto del deputato socialista Vincenzo Riccio. Nella seduta del 15 febbraio 1908 l'on. Riccio contestò le novità introdotte dal nuovo ordinamento, sostenendo che le eccessive facoltà concesse a Commissari e Residenti minacciavano la giustizia nei confronti degli eritrei, mentre altre modifiche creavano lo stesso pericolo per gli italiani.

### ***La magistratura togata e l'ordinamento giudiziario del 1908***

Minore attenzione è invece andata alle reazioni della magistratura togata che, ovviamente, aveva ben chiaro la portata del nuovo ordinamento giudiziario e le implicazioni che esso comportava per i suoi destini in Eritrea. Mariano D'Amelio – che, insieme al giudice Falcone, era considerato il padre del tentativo codicistico –, dovendo individuare e commentare la caratteristica essenziale dell'ordinamento

<sup>13</sup> Il Ministro della Guerra a T. Tittoni, Roma 3 mag. 1908, ris., Archivio Storico Diplomatico Del Ministero Degli Affari Esteri, (da ora in poi ASDMAE), Archivio Storico del Ministero dell'Africa Italiana, (da ora in poi ASMAI), vol. I, pos. 12/3, fasc. 18.

<sup>14</sup> Il Pres. della Corte dei Conti al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Roma 25 giu. 1908, n. 11629/12, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 18.

giudiziario del 2 luglio 1908, scrisse che essa consisteva in quell'evidente sottrarre "...ai magistrati ordinari l'amministrazione della giustizia nei riguardi degli indigeni, per affidarla completamente ai funzionari amministrativi"<sup>15</sup>. Questo sviluppo, per chi, come il D'Amelio, aveva concepito un progetto di codice che esaltava il ruolo della magistratura togata mettendola al centro dell'esperienza giuridica coloniale, rappresentava una chiara sconfitta. La giurisdizione ordinaria da protagonista nella politica coloniale italiana passava, infatti, ad un ruolo marginale e i suoi effettivi in colonia venivano ridotti ai minimi termini. Con la nuova regolamentazione il personale giudiziario ordinario in Eritrea si riduceva, infatti, al solo giudice per la colonia.

Il cambiamento non era di poco conto. D'Amelio lo faceva intuire scrivendo, immediatamente dopo al passo citato, le seguenti considerazioni critiche che tradivano un'evidente amarezza: "...andando a ritroso del processo evolutivo, che fino allora si era compiuto, mercè del quale le popolazioni indigene venivano ogni giorno di più sottoposte ai nostri istituti. Non è il caso di rinnovare qui la grave discussione svoltasi fra gli scrittori di scienza della colonizzazione, che in maggioranza giudicano un errore l'affidare l'amministrazione della giustizia per gli indigeni a funzionari dipendenti dal governatore: i quali decidono le liti o puniscono i reati degli indigeni con criteri non esclusivamente di giustizia"<sup>16</sup>. La valutazione di un altro giudice con esperienza coloniale diretta, William Caffarel, non differì molto da quella di D'Amelio, forse anche perché i due lavorarono insieme ai codici. Anche questo autorevole magistrato parlò così di "...riforma che segna un non lodevole regresso sull'ordinamento liberale ispirato da Martini nel 1902"<sup>17</sup>.



Fig. 3 - Il tribunale regionale di Cheren, 1902.

(Tratto da: *L'Eritrea economica. Prima serie di conferenze tenute in Firenze sotto gli auspici della Società di studi geografici e coloniali*, Novara - Roma, Istituto geografico De Agostini, 1913, p. 468).

reazione, quindi, caratterizzata da riserve critiche, espresse però in termini tutto sommato contenuti, che sembravano rivelare una sostanziale rassegnazione da parte

I due giudizi sono sintomatici di come la storiografia, che si è occupata della legislazione coloniale italiana, abbia sinora affrontato la questione della vistosa riduzione dei poteri della magistratura togata come effetto dell'approvazione dell'ordinamento giudiziario del 2 luglio 1908, n. 325. Secondo la ricostruzione corrente, la magistratura togata si accontentò di esprimere il proprio disappunto attraverso una serie di articoli e di dichiarazioni ispirate ad una ferma ma composta contrarietà. Una

<sup>15</sup> M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della Colonia Eritrea*, Milano, Società Editrice Libreria, 1911, p. 181, n. 1.

<sup>16</sup> Ibidem.

<sup>17</sup> W. CAFFAREL, "La legislazione dell'Eritrea", *L'Eritrea economica. Prima serie di conferenze tenute sotto gli auspici della Società di Studi Geografici e Coloniali*, Novara - Roma, Istituto Geografico De Agostini, 1913, p. 489.

della magistratura togata nei confronti dei nuovi assetti. Questa reazione sembra avere caratterizzato anche le valutazioni dei primi studiosi italiani di diritto coloniale, come Gennaro Mondaini, che quasi quindici anni dopo i rilievi di D'Amelio scriveva: “*Se l'ordinamento fondiario del 1909 rappresentava comunque un progresso notevole per la colonia Eritrea; un mutamento invece, più che inutile, dannoso nell'ordinamento giuridico di essa si aveva, intorno alla stessa epoca, col nuovo ordinamento giudiziario del 1908 sostituito – quantunque non ve ne fosse sentito affatto il bisogno – a quello del 1902, che aveva rappresentato a suo tempo un progresso nell'assetto giuridico dell'Eritrea e che poteva benissimo con qualche semplice ritocco assicurarne via via l'ulteriore evoluzione*”<sup>18</sup>.

### ***L'avv. Ernesto Conte***

I due documenti che si presentano in questo articolo svelano però un quadro molto più complesso e decisamente più conflittuale delle reazioni prodotte dal nuovo ordinamento giudiziario. L'autore del primo documento, l'avv. Ernesto Conte, può essere considerato a tutti gli effetti un membro della magistratura togata. Il memoriale che, nel maggio del 1911, sottopose all'attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia rappresenta una feroce denuncia dei limiti della giustizia basata sui commissari e sui più generali limiti di tutto l'ordinamento del 1908, che finiva per cancellare, nell'opinione dell'estensore della denuncia, l'autonomia del potere giudiziario.

L'autore del secondo documento è invece il governatore dell'Eritrea, Giuseppe Salvago Raggi, che aveva esordito in colonia impegnandosi proprio nell'elaborazione di questo ordinamento. Il suo rapporto, protocollato col numero 10330, costituisce una risposta puntuale alle accuse del Conte ed evidenzia la determinazione con cui il Governatore difese il modello della giustizia amministrativa e le maggiori attribuzioni che con esso vennero conferite al Governatore della colonia.

In entrambi i casi colpisce la decisione con cui gli estensori dei due documenti difesero le proprie posizioni, a testimonianza della gravità del conflitto in corso. La novità non è tanto l'esistenza di tensioni fra giustizia amministrativa e togata<sup>19</sup>, quanto le forme, l'intensità e lo scopo di questo caso. Siamo ben lontani dal classico attrito fra giudice e commissario che doveva essere mediato dal governatore. Il memoriale Conte è un vero e proprio attacco all'essenza stessa del sistema giustizia in colonia, con l'obiettivo, neanche troppo celato, di arrivare a delle modifiche sensibili del sistema creato dall'ordinamento giudiziario del 1908 e al richiamo del giudice della colonia.

Quando, nel 1907, Salvago Raggi giunse in Eritrea come governatore, la difesa dell'amministrazione coloniale era stata affidata da qualche anno all'avv. Michelangelo Canofari. Si trattava di un avvocato privato che, però, accanto a questa delicata mansione continuava a svolgere la propria attività di assistenza legale. Il palese conflitto d'interessi sollevò inevitabili proteste sull'opportunità di questo incarico. Martini, che aveva nominato l'avv. Canofari, aveva fatto pressioni affinché anche in colonia fosse destinato un delegato erariale per la difesa giudiziaria e la

---

<sup>18</sup> G. MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, Roma, Attilio Sampaolesi, 1924-1927, vol. I, p. 168.

<sup>19</sup> L. MARTONE, op. cit. In questo fondamentale lavoro, questo aspetto viene affrontato alle pp. 179-194.

consulenza legale dell'amministrazione. Da Roma, però, si obiettò che non essendo stato promulgato in colonia il R. D. 16 gennaio 1876, sull'Istituzione delle Avvocature Erariali, la richiesta non poteva essere accolta. La R. Avvocatura Generale suggerì a Martini di affidare l'incarico ad un libero esercente della colonia, e così l'avv. Canofari occupò l'importante posizione<sup>20</sup>.

Salvago Raggi, appena nominato governatore della colonia, raccolse molte lamentele e indiscrezioni sull'operato di Canofari. A poche settimane dal suo arrivo ad Asmara cominciò quindi a correre voce di importanti modifiche per quel ruolo. Il 13 aprile 1907 l'on. Morelli Gualtierotti scriveva a Pompilj sostenendo, in base ad insistenti indiscrezioni, che in Eritrea si sarebbe ben presto istituito un ufficio di avvocato erariale e che lui aveva pronto "*un distinto amico mio che conosce bene la Colonia*"<sup>21</sup>. La segnalazione non era del tutto errata. Salvago Raggi si sbarazzò subito dell'avv. Canofari, senza neppure attendere un rimpiazzo. Poi, invece di chiedere l'istituzione di un'avvocatura erariale, si limitò a chiedere un semplice funzionario dell'avvocatura da mettere a disposizione dell'amministrazione coloniale<sup>22</sup>. La richiesta, così formulata, venne accolta. Rimaneva però il problema della tempistica. Come abbiamo visto, in Eritrea Salvago Raggi, pur di sbarazzarsi di Canofari, era rimasto senza consulenza legale e difesa, mentre erano in corso giudizi in cui l'amministrazione era parte<sup>23</sup>. Furono quindi fatte pressioni affinché si provvedesse urgentemente all'invio in Eritrea di un funzionario. Il 9 luglio Tommaso Tittoni informò Salvago Raggi di avere interessato i suoi colleghi al Ministero del Tesoro e di Grazia e Giustizia per la destinazione in colonia di un funzionario dell'avvocatura erariale<sup>24</sup>. Che la pressione di Tittoni fosse costante ce lo conferma il fatto che, due giorni dopo questa prima comunicazione, Tittoni scriveva al Ministro del Tesoro un telegramma "urgentissimo", premendo per l'invio dell'avvocato erariale<sup>25</sup>. Da parte sua il Ministero del Tesoro diramò una circolare ai RR. Avvocati Distrettuali, perché facessero sapere telegraficamente se fra i loro dipendenti ve ne fosse qualcuno interessato ad accettare l'incarico di consulente legale e difensore del Governo della colonia Eritrea<sup>26</sup>. Il 16 luglio, da Napoli, venne segnalato il sostituto avvocato erariale avv. Ernesto Conte: "*Per la sua cultura, pel suo vivacissimo ingegno, egli mi par atto a rendere apprezzabilissimi servizi ovunque l'opera sua sia rivolta*"<sup>27</sup>. Giudizio successivamente confermato dall'Avvocato Generale Erariale che, pur definendolo ancora giovane, lo descriveva come uno dei più intelligenti e dei più provetti funzionari, "*tale da dare sicuro affidamento di se nel disimpegno del grave e difficile compito sovra accennato*"<sup>28</sup>. L'Avvocato Generale Erariale si diceva poi fiducioso che le L. 350 mensili di stipendio sarebbero state convenientemente aumentate dal Governatore, vista la delicatezza degli affari che avrebbe trattato. Informava, poi, che Conte sarebbe partito

<sup>20</sup> G. Salvago Raggi ad A. di San Giuliano, Asmara 18 mag. 1911, rapp. n. 6409, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/7, fasc. 71.

<sup>21</sup> Morelli Gualtierotti a Pompilj, Pistoia, 13 apr. 1907, ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

<sup>22</sup> G. Salvago Raggi a T. Tittoni, Asmara 23 mag. 1907, n. 619/3550, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 23.

<sup>23</sup> Tittoni a Ministro del Tesoro, Roma 9 luglio 1907, n. 36463/565, ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23, "Avvocatura erariale".

<sup>24</sup> Ibidem.

<sup>25</sup> ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

<sup>26</sup> Il Ministro del Tesoro a Tommaso Tittoni, Roma 13 luglio 1907, ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

<sup>27</sup> ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

<sup>28</sup> Avvocato Generale Erariale a Ministero Affari Esteri (da ora in poi MAE), Ufficio Coloniale, Roma 23 luglio 1907, n. 1479, ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

da Napoli il 28 luglio per imbarcarsi il 29 a Brindisi sul piroscafo della Peninsulare diretto in Eritrea<sup>29</sup>, e che avrebbe preso servizio il primo agosto 1907.

Il senso d'urgenza con cui venne richiesto, selezionato ed inviato questo funzionario fa comprendere come Salvago Raggi volesse assolutamente sbarazzarsi dell'assistenza dell'avv. Canofari. Nella fretta, però, il Ministero degli Affari Esteri non riuscì a farsi trovare pronto con una lista di propri candidati e la selezione dell'avv. Conte poté avvenire senza il consueto filtraggio. Altri indizi confermano la fretta con cui vennero operate le scelte in quel luglio del 1907. Ad esempio, alcuni passaggi burocratici vennero saltati, al punto che non venne sanzionata questa destinazione con un decreto capace di regolarizzare, a tutti gli effetti, la posizione dell'avv. Conte e, ancora a sei mesi dalla designazione, gli uffici competenti erano impegnati a regolarizzare il trasferimento<sup>30</sup>.

Inizialmente i rapporti col governatore dell'Eritrea, Giuseppe Salvago Raggi, furono improntati ad una sostanziale cordialità. Nel giugno del 1908 il Governatore appoggiò un'istanza del Conte volta al riconoscimento come doppio del tempo trascorso in Eritrea agli effetti della promozione, così come lo si riconosceva ai magistrati. In tale occasione, dopo quasi un anno di servizio in Eritrea, Salvago Raggi scriveva di avere avuto modo di “*constatare lo zelo col quale egli disimpegna le delicate funzioni affidategli*”<sup>31</sup>.

La circostanza che incrinò i rapporti fra i due, nell'opinione del Governatore, fu la promozione dell'avv. Conte a Procuratore del Re, avvenuta il 6 luglio 1908<sup>32</sup>. Secondo Salvago Raggi, Conte si rivelò ben presto inadeguato per quella che venne definita una: “*funzione delicatissima, a raggiungere la quale occorrono pei magistrati di carriera non meno di venti anni, egli non ne comprese lo spirito, e non seppe valutarne l'importanza.*”




Fig. 4 - Tribunale indigeno.

(Tratto da: *L' Eritrea economica. Prima serie di conferenze tenute in Firenze sotto gli auspici della Società di studi geografici e coloniali*, Novara – Roma, Istituto geografico De Agostini, 1913, p. 480).

<sup>29</sup> Avvocato Generale Erariale a MAE, Ufficio Coloniale, Roma 23 luglio 1907, n. 1479, ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

<sup>30</sup> R. Avvocatura Erariale a Ufficio Colonia, MAE, Roma 6 apr. 1908, n. 553, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 23.

<sup>31</sup> G. Salvago Raggi a R. Avvocato Generale Erariale, Asmara 28 giu. 1908, n. 145 riservato, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 23.

<sup>32</sup> Conte giurò come Procuratore del Re il 18 luglio; cfr. Verbale di giuramento, Asmara 27 luglio 1908, Archivio Centrale Dello Stato, (da ora in poi ACS), Ministero Di Grazia E Giustizia, (da ora in poi MGG), Magistrati, secondo versamento, busta 0500 (Conte Ernesto).

*Si circondò d'indigeni, che proclivi allo spionaggio gli raccontavano tutti i fatterelli del paese, ed egli dimostrava nell'essere informato di tutto, una certa compiacenza che mal s'addiceva alla altezza della carica*<sup>33</sup>.

Si trattava di un giudizio molto severo, in buona parte ispirato dai metodi e dall'atmosfera inquisitiva che Conte creò in Eritrea, ma non va però dimenticato che obiettivo privilegiato delle sue indagini sembrarono ben presto essere i Commissari, vale a dire il pilastro su cui si basavano buona parte delle novità introdotte dall'ordinamento giudiziario del 1908. Ben presto, lo zelo investigativo dell'avv. Conte portò all'istruzione di procedimenti contro tre degli otto commissari del paese, rischiando così di paralizzare l'intera amministrazione. Se poi Conte avesse avuto carta bianca è certo che altri commissari sarebbero stati incriminati, insieme ad alti funzionari dell'Amministrazione. Molto vicino a questo provvedimento sembrò, ad esempio, essere andato il commissario del Barca, Lodovico Pollera, reo, secondo Conte, di avere letto corrispondenza telegrafica privata. Sicuramente molto più preoccupante fu il tentativo di procedere contro il cav. Allori, direttore degli Affari Civili e il giudice della colonia, l'avv. Francesco Umberto Errante<sup>34</sup>.

Il cav. Allori ricopriva la seconda carica più importante della colonia ed era il braccio destro del Governatore. La sua messa in stato di accusa avrebbe posto in seria difficoltà il governo della colonia e quindi Salvago Raggi lo difese dalla grave accusa di "*subornazione di testimoni*", formulata dal Conte nei suoi confronti.

### ***Le accuse al giudice Errante***

Contro il giudice Errante, Conte formulò una serie di accuse che andavano dall'inadeguata condotta morale alla totale remissività nei confronti del Governatore. In più punti del *memoriale Conte* emerge un'evidente acredine nei confronti del giudice Errante. Un atteggiamento che va compreso tenendo a mente non solo il fatto che, una volta allontanato Conte, Errante assunse le sue funzioni di Procuratore del Re, ma anche col fatto che essendo Errante l'unico altro magistrato togato presente in Eritrea, la sua accondiscenda ai piani del Governatore venne interpretata come

---

<sup>33</sup> G. Salvago Raggi a MAE, Asmara 30 lug. 1911, rapp. n. 10100, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 76, pp. 30-32.

<sup>34</sup> Nato a Polizzi Generoso nel 1864, Francesco Umberto Errante iniziò la propria carriera nel 1889 come uditore presso la corte di appello di Palermo. Nel 1893 venne nominato aggiunto giudiziario presso la procura del Re di Palermo e venne poi dichiarato idoneo al posto di pretore. Nel 1896 esercitò questa carica a Castelvetrano. Un anno dopo passò al tribunale civile e penale di Catalisetta. Nel 1900 ottenne il trasferimento alla pretura di Ferrara dove venne nominato Giudice del Tribunale Civile e Penale. Con R. Decreto del 9 ottobre 1903, venne incaricato dalla Facoltà di Giurisprudenza di quel libero ateneo dell'insegnamento di polizia giudiziaria presso la locale scuola scuola di polizia scientifica, e dopo tre anni di ininterrotto insegnamento, fu insignito dell'onorifico titolo di Dottore aggregato. Ottenuto (1906) il trasferimento presso il Tribunale di Bologna, esercitò da giudice per circa due anni. Nel giugno 1908 superò il concorso bandito per un posto di Giudice della Colonia Eritrea, e con R. Decreto del 2 luglio 1908 venne incaricato delle funzioni di giudice della Colonia, e conseguentemente di Presidente del Tribunale della Colonia e di Presidente della Corte di Assise. Tenne queste funzioni fino al 31 luglio 1911, mese in cui venne collocato a disposizione del Ministero degli Esteri e nominato Avvocato del Governo della Colonia colle funzioni e titolo di Procuratore del Re, funzioni che già esercitava di fatto sin dall'8 dicembre 1910 essendo stato da quel giorno incaricato della reggenza di detti uffici per il rimpatrio del titolare. Il 20 giugno 1912 la seconda sezione del Consiglio Superiore della Magistratura promosse Errante alla 1° classe con 6 voti contro 2. Il 14 dicembre 1912 Errante chiese di essere ammesso al concorso per Consigliere di Corte di Appello e di Sostituto Procuratore Generale. Errante morì improvvisamente a Massaua il 9 luglio 1913 quando appena rientrato dall'Italia fu colpito da "*asfissia di calore*".

un'evidente tradimento del proprio ruolo istituzionale. Molto probabilmente Conte si aspettava dal proprio collega un maggiore sostegno nella difesa delle attività investigative. Essendo venuto a mancare questo appoggio, Conte vide in Errante il principale responsabile di quella che lui riteneva la capitolazione dell'autonomia giudiziaria nei confronti del Governatore. A rimproverare l'eccessiva sudditanza del giudice Errante nei confronti del Governatore non era solo l'avv. Conte. Già nell'ottobre del 1910 l'avv. Canofari fece pervenire al Ministero di Grazia e Giustizia un lungo rapporto in cui veniva aspramente critica la condotta privata e i metodi adottati dall'avvocato Errante nell'adempimento delle proprie funzioni<sup>35</sup>. La gravità delle accuse spinse il Ministero di Grazia e Giustizia a richiedere ad Errante delle spiegazioni tanto che, nel luglio del 1911, ad Errante fu permesso di visionare il ricorso dell'avv. Canofari.

Il giudice Errante preparò quindi una memoria difensiva in cui precisava come: *“L'Avv. Canofari ha in avviso di ottenere il mio allontanamento dalla Colonia perché vede in me un ostacolo alla spoliazione dei suoi clienti: ha pure lo scopo d'impressionarmi per indurmi a cambiare sistema”*<sup>36</sup>. Come l'avv. Canofari aveva segnalato la riprovevole condotta morale di Errante, così quest'ultimo si tolse la soddisfazione di sottolineare come: *“Da ventitre anni che appartengo all'Ordine Giudiziario questa è la prima volta che mi succede d'incontrarmi con un avvocato di professione libellista, e questi è l'Avv. Canofari noto abbastanza in Colonia per le sue gesta passate, e per l'affannosa ricerca di denaro onde far fronte agli ingenti debiti ed alle minacce dei debitori”*<sup>37</sup>.

Anche se il Governatore espresse sempre un parere favorevole sull'Errante, il Ministero di Grazia e Giustizia non poté esimersi dal constatare che da Asmara, accanto agli apprezzamenti del Governatore, giungevano anche molte e documentate lamentele tanto che, nella relazione stilata sul ricorso presentato dall'avv. Canofari, si precisò che *“quantunque le informazioni fossero favorevolissime all'Errante, questo Ministero ritenne di non potere esimersi dal muover qualche appunto sull'opera del detto giudice”*<sup>38</sup>. E' possibile che al Ministero di Grazia e Giustizia fosse ben presente lo stato di servizio, non esemplare, del giudice Errante e che non fosse del tutto dimenticato l'eco dello scandalo Paternoster che lo aveva visto protagonista<sup>39</sup>. Il Ministero aveva poi trovato *“sconveniente”* il contegno tenuto dall'Errante con la sentenza del 23 giugno del 1911 della Commissione dell'ordine dei patrocinanti in Asmara, in cui l'avv. Carlo Matteoda<sup>40</sup>, un altro nemico di Errante, venne condannato alla sospensione dell'esercizio della professione per sei mesi. La commissione del Ministero dei Grazia e Giustizia ne approfittò per fare presente al Ministero degli Esteri che *“...il cumulo delle funzioni di procuratore del Re con quelle di giudice*

<sup>35</sup> M. Canofari a Ministro di Grazia e Giustizia, Asmara 18 ott. 1910, ACS, MGG, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 (Errante Francesco).

<sup>36</sup> F. U. Errante a G. Salvago Raggi, Asmara 3 luglio 1911, ACS, MGG, Magistrati, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 [Errante Francesco].

<sup>37</sup> Ibidem.

<sup>38</sup> Ministero di Grazia e Giustizia, Relazione ricorso Canofari, ACS, MGG, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 [Errante Francesco].

<sup>39</sup> Lo scandalo Paternoster scoppiò a Bologna nel 1908 e vide coinvolto il giudice Errante, la contessa Ginevra Bentivoglio e l'aggiunto Paternoster.

<sup>40</sup> Carlo Matteoda nacque a Saluzzo il 6 settembre 1873. Nel 1896 si laureò in giurisprudenza presso l'università di Torino. Giunto in Eritrea nell'ott. del 1901 per fondare un'azienda agricola, aprì uno studio legale a Massaua e poi ad Asmara, attivo fino al 1925.

*della colonia sembra contrario alle disposizioni dell'ordinamento Giudiziario coloniale, il quale precede che tali funzioni siano esercitate separatamente da due funzionari (Art. 32 e 52) per la loro stessa natura tali funzioni non potrebbero venir esercitate dalla stessa persona. In caso di impedimento o di assenza dell'uno o dell'altro funzionario, può provvedersi alla loro supplenza (art. 38 e 55); ma non è mai possibile incaricare il giudice coloniale della reggenza dell'ufficio del procuratore del Re. Se quindi l'Errante fu investito di queste funzioni con decreto del Governatore, non sembra che tale decreto sia legale; ed in ogni modo è certamente inopportuno, rendendo possibile un cumulo di funzioni, per loro natura diverse, che purò creare non lievi inconvenienti, quali quelli lamentati dai ricorrenti.*

*Queste osservazioni che il Ministero di Grazia e Giustizia potrebbe opportunamente fare prescindendo dall'esaminare nel merito le singole accuse fatte all'Errante, la cui opera non pare del tutto serena*<sup>41</sup>. Le notazioni formulate dai tecnici del Ministero di Grazia e Giustizia vennero prontamente ribattute da quelli del Ministero degli Affari Esteri, ma è fuori dubbio che cogliessero in pieno uno degli aspetti più controversi del nuovo ordinamento giudiziario che, effettivamente, rendeva possibili dei cumuli di competenze che anche il meno garantista dei magistrati italiani doveva trovare eccessivi.

Altro importante funzionario coloniale che si era lasciato scappare apprezzamenti poco benevoli nei confronti dell'Errante era stato il Direttore della Colonizzazione, Isaia Baldrati<sup>42</sup>, che affermò davanti ad alcuni testimoni che l'Errante era *“cielicamente remissivo ai voleri di Vostra Eccellenza [il Governatore], dando pareri conformi ai suoi desideri, e perdendo avanti di V.E. ogni senso di mia personalità”*<sup>43</sup>. Voce che venne raccolta dalla stampa e pubblicata in Italia, a questo punto Errante fece istanza presso Salvago Raggi affinché fossero presi dei provvedimenti nei confronti di Baldrati. Il giudice Errante pensava alla convocazione del “Consiglio disciplinare”, ma varie considerazioni impedirono il realizzarsi di questo provvedimento.

Col passare del tempo, quando molte di queste tensioni trapelarono, Salvago Raggi fu costretto ad abbandonare l'apparente neutralità che fino allora aveva caratterizzato la sua azione, e a schierarsi sempre più apertamente coi suoi chiacchierati funzionari. Sulla supposta sudditanza di Errante, Salvago Raggi assicurò il giudice che poteva smentire tranquillamente l'affermazione *“completamente erronea che Ella nella sua qualità di funzionante Avvocato del Governo “abbia ciecamente aderito ad ogni mio parere perdendo dinanzi a me il senso della sua personalità”*.

*Dacchè Ella regge l'ufficio di Avvocato del Governo ebbi parecchie occasioni di rivolgermi a Lei per pareri ed Ella sempre ha attentamente esaminato il caso ed ha quindi dato liberamente il parere che ha creduto di dare, motivando il concetto al quale si ispirava e credo anzi ricordarmi che non sempre il suo avviso fosse conforme alle decisioni che l'Amministrazione avrebbe avuto l'intenzione di prendere*<sup>44</sup>.

<sup>41</sup> [Ministero di Grazia e Giustizia], Relazione, 1 agosto 1911, ACS, MGG, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 (Errante Francesco).

<sup>42</sup> Isaia Baldrati nacque a Lavezzola il 13 ottobre 1872. Dopo essersi diplomato presso la Scuola Superiore di Agraria di Pisa, nel 1903 giunse in Eritrea dove fu direttore della colonizzazione (1909) e capo dell'ufficio agrario (1922). Rientrato in Italia verso la fine degli anni '30, fu libero docente di agricoltura coloniale all'Università di Pisa.

<sup>43</sup> F. U. Errante a G. Salvago Raggi, Asmara 28 maggio 1911, n. 7, riservata personale, ASMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/7, fasc. 71.

<sup>44</sup> G. Salvago Raggi a F. U. Errante, Asmara 29 mag. 1911, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/7, fasc. 71.

### ***Il richiamo dell'avv. Conte e il memoriale***

La tensione provocata dalle indagini del Conte furono tali che, nel 1910, Salvago Raggi decise di farlo richiamare. Si trattava di un provvedimento grave, non solo per Conte che vedeva la propria carriera macchiata, ma anche perché la vicenda evidenziava quanto ristretta fosse, in Eritrea, l'autonomia del potere giudiziario. A rendere ancora più umiliante la vicenda vi fu la nomina a Procuratore del Re del giudice Errante che, in questo modo, invece di essere sanzionato finiva per essere premiato.

Chi incontrò Conte dopo l'allontanamento parlò di un uomo ossessionato dall'espulsione, percepita, ovviamente, come ingiusta. Alla fine del maggio 1911, Conte decise di inviare al Ministero di Grazia e Giustizia il "*memoriale*"<sup>45</sup> di 26 pagine e 11 allegati che qui presentiamo e in cui si formulavano sia critiche generiche intorno all'amministrazione della giustizia, sia accuse a carico dell'Amministrazione coloniale e di alcuni funzionari. Il Ministro di Grazia e Giustizia ammise che a tratti il tono del memoriale poteva risultare "*aspro [...ed...] eccessivamente personale*", dimostrando chiaramente il rincrescimento del funzionario per il suo richiamo dall'Eritrea, ma che alcuni fatti, se provati veri "*sarebbero effettivamente di molta gravità*"<sup>46</sup>. Due rilievi vennero considerati particolarmente importanti: il primo riguardava le leggerezze e i frequenti errori compiuti dai commissari nell'amministrazione della giustizia degli eritrei. Il secondo punto, considerato ancora più grave, riguardava le pretese ingerenze di alcuni funzionari amministrativi coloniali sull'opera dell'autorità giudiziaria. Il ministro Finocchiaro Aprile prendeva così l'iniziativa di inviare in via "*riservatissima*" il memoriale Conte al Ministero degli Affari Esteri, pregandolo di prendere le opportune informazioni e di manifestare le proprie intenzioni. Si chiedeva poi al Ministero un giudizio sull'operato di Errante<sup>47</sup>.

San Giuliano, vagliato il memoriale e resosi conto della serietà delle accuse, assicurò a Finocchiaro Aprile di avere disposto affinché partissero una prima serie di verifiche, e il 26 giugno 1911 chiese il permesso di potere fare visionare a Salvago Raggi "*personalmente e in via riservatissima*" il memoriale con gli undici allegati. Permesso che venne nuovamente sollecitato all'indomani dell'interpellanza del 3 luglio 1911, ad opera dell'on. Riccio in parlamento. Avvocati e coloni erano, infatti, nuovamente tornati alla carica, questa volta con maggiore decisione ed organizzazione, ed avevano presentato una serie di accuse che l'on. Riccio aveva illustrato alla Camera. L'interpellanza di Riccio conteneva buona parte delle accuse contenute nel memoriale Conte. Salvago Raggi sospettò subito che ad imboccare l'on. Riccio fosse stato proprio Conte e, attraverso il Ministero degli Esteri, comunicò questo sospetto al Ministero della Giustizia. L'accusa venne però fermamente respinta e, dopo una serie di indagini,

<sup>45</sup> E' questo il nome con cui, in genere, i documenti fanno riferimento allo scritto di Conte e che anche noi abbiamo adottato. In altre situazioni si fa riferimento a questo scritto come "denuncia Conte". Ernesto Conte scrisse anche un'altra relazione di denuncia sul malfunzionamento della giustizia in Eritrea, datata "Asmara maggio 1911", e citata come "appunti", quindi sostanzialmente contemporanea al "memoriale". Questo documento, di estremo interesse, è conservato presso ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 24.

<sup>46</sup> Finocchiaro Aprile a MAE, Roma 10 giu. 1911, n. 2533, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80.

<sup>47</sup> Ibidem.

il R. Avvocato Generale Erariale fece presente a Giacomo Agnesa che l'avv. Conte era completamente estraneo all'interpellanza Riccio<sup>48</sup>.

Il 7 luglio 1911 Finocchiaro Aprile dava il permesso<sup>49</sup>, e sei giorni dopo da Roma partiva il plico con la copia del “*memoriale Conte*” per Salvago Raggi. Il Ministro degli Affari Esteri approfittò dell'occasione per rinnovare a Salvago Raggi il proprio supporto, criticando apertamente il memoriale: “*Prescindendo dalla forma scorrettissima con cui l'Avv. Conte ha redatto il suo rapporto che egli, nella sua qualità di Procuratore del Re della Colonia, ha creduto dirigere al Ministro di Grazia e Giustizia senza rispettare le buone norme e i riguardi imposti dalla gerarchia, non solo in Colonia, ma neanche nel Regno, e prescindendo altresì dal fatto che soltanto ora il predetto avvocato Conte ritenne di dover denunciare fatti e muovere accuse che avrebbe dovuto rilevare e far conoscere a suo tempo a V. E. comunico in originale, con preghiera di ritorno, a V. E. personalmente e in via riservatissima, tanto la lettera del 10 giugno 1911 del Guardasigilli, quanto la denuncia del Conte*”<sup>50</sup>. San Giuliano precisava poi che, vista l'entità delle accuse, era necessario “*andare in fondo in primo luogo nell'interesse della verità e in secondo luogo per vedere fino a qual punto il Sig. Avv. Conte assumerà la responsabilità di quello che ha scritto*”<sup>51</sup>.

### ***Il rapporto n. 10330 di Salvago Raggi***

Salvago Raggi, in data 3 Agosto 1911, preparò quindi il rapporto n. 10330, il secondo documento che presentiamo, in cui si rispondeva, punto per punto, alle accuse di Conte e si dava “*l'altra versione dei fatti*”. Il rapporto 10330 venne inviato dal Ministero degli Affari Esteri a quello della Giustizia il 6 settembre 1911. San Giuliano diede una valutazione positiva della risposta di Salvago Raggi e già al momento di trasmettere il rapporto si curò di informare Finocchiaro Aprile che, secondo lui, l'avv. Conte “*...il quale innanzi tutto deve, a mio avviso, discolarsi dal non aver subito informato di tutto il Governatore e di non aver proceduto contro coloro che si riteneva colpevoli, e poi deve dare le prove e assumere le responsabilità di quanto afferma lanciando gravi accuse contro funzionari coloniali e contro il giudice Errante.*

*Il Governatore dell'Eritrea giustamente domanda che sia autorizzato ad indagare e a far indagare dal nuovo giudice su tali accuse e contestarle alle persone accusate.*

*Allo stato delle cose, e dopo le esplicite categoriche dichiarazioni da me fatte alla Camera rispondendo alla interpellanza Riccio, io credo assolutamente necessario che si vada in fondo, nell'interesse della verità e della giustizia, per conoscere se vi sia un calunniatore o se vi siano dei colpevoli, e provvedere in conseguenza.*

*Se, come afferma il Conte, egli è mosso nelle sue denunce da dovere di cittadino e di funzionario, e non da miseri rancori personali, è anche nel suo interesse morale di mettere in chiaro le cose*”<sup>52</sup>.

<sup>48</sup> Il Regio Avvocato Generale Erariale a G. Agnesa, Roma 10 luglio 1911, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/7, fasc. 71.

<sup>49</sup> Finocchiaro Aprile a MAE, Roma 7 lug. 1911, telegramma, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80.

<sup>50</sup> A. di San Giuliano a G. Salvago Raggi, Roma 13 lug. 1911, n. 676, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80.

<sup>51</sup> Ibidem.

<sup>52</sup> MAE a Ministro di Grazia e Giustizia, Roma 6 set. 1911, “riservatissima”, ACS, MGG, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 [Errante Francesco].

Più sfumato, invece, fu l'atteggiamento del dicastero della Giustizia che, riassumendo le posizioni del Governatore dell'Eritrea, scriveva che, in sostanza, nel rapporto 10330 si affermava: “...*che il Conti [Sic] è uno squilibrato, il quale ha preteso di fare uno scandalo per l'allontanamento dalla Colonia, che i fatti da lui esposti non sono veri; rimprovera inoltre al Conti di non avere a lui riferito – come sarebbe stato suo dovere – le accuse contro i singoli funzionari. Il Governatore aggiunge che il Conti deve assumere la responsabilità di quanto ha affermato e perciò chiede l'autorizzazione di contestare ai singoli funzionari le gravi accuse ad essi rivolte*”<sup>53</sup>.

Finocchiaro Aprile, allora, diede l'autorizzazione a procedere, ma l'attenzione dell'amministrazione e del paese era ormai rivolta all'imminente campagna di Libia. Le beghe e i veleni eritrei vennero così dimenticati, si può dire con una certa dose di sollievo da entrambe le parti. Con ogni probabilità, si riuscì a trovare una forma di accomodamento informale (non sicuramente, comunque, la decorazione di cui si fa cenno nei documenti) fra le parti coinvolte, e del memoriale Conte non si parlò più.

### Il “memoriale” Conte<sup>54</sup>

Napoli 30 maggio 1911

A S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia

Oggetto

Funzionamento della giustizia in Eritrea

Eccellenza,

Non malinteso senso di dignità offesa, ma dovere di cittadino mi spinge a prospettare le condizioni della giustizia in colonia Eritrea, ora che sono per lasciare definitivamente le funzioni di Procuratore del Re dell'Eritrea.

Se la giustizia fu tenuta sempre in gran conto presso tutte le nazioni civili, se l'Italia a ragione è considerata quella terra ove fu la culla del diritto, tanto più occorre sia tenuta in onore la giustizia in quella colonia che deve essere riguardata come una proiezione della patria lontana.

Con Regio Decreto 2 luglio 1908 fu promulgato il nuovo ordinamento in colonia, tendente solo a diminuire l'autorità e la competenza della giustizia ordinaria per aumentare l'autorità e la competenza della giustizia che chiamerò amministrativa.

Fu abolito il Tribunale di Appello con grave discapito delle parti, che più non hanno modo di veder decise le cause in seconda istanza (date le difficoltà); fu allargata enormemente la competenza dei commissari con le conseguenze di cui dirò in seguito.

[p.] 2

Fugacemente accennerò a qualche articolo del detto ordinamento che in pratica si è dimostrato tutt'altro che adatto.

<sup>53</sup> Ministero di Grazia e Giustizia, Relazione ricorso dell'Avv. Conti [sic], s.d., ACS, MGG, 2° versamento, busta 0397 [Errante Francesco].

<sup>54</sup> Copia del memoriale si trova in ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80. L'originale del documento si trova in ACS, MGG, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 [Errante Francesco].

Anzitutto è mestieri chiarire l'articolo 2 indicando con precisione quali individui si debbano considerare assimilati a sudditi coloniali.

L'art. 4 presenta il grave inconveniente che cause di non lieve importanza, ed in cui sono implicati ingenti interessi degli italiani vengono decise dai commissari regionali i quali nessuna pratica hanno delle nostre leggi per assoluta mancanza di studi in materia. Occorrerebbe tornare all'antico, domandando al giudice ordinario tutte le cause civili in cui sia comunque interessato un europeo.

All'art. 7 occorrerebbe aggiungere tutto quanto rifletta composizione, funzionamento e procedura dei tribunali speciali prescrivendo anche che debbano essere presieduti dal magistrato togato, trattandosi di tribunali che possono perfino comminare la pena di morte.

Il capo secondo è ancora non troppo chiaro. Su Colonia è un confusionismo mai visto, onde S. E. ebbe una volta ad affermare che i codici italiani non fossero da applicarsi in Eritrea. Or, non solo i codici ma tutte le leggi italiane dovrebbero aversi per pubblicare in Colonia, salvo apportarvi con decreto reale le modificazioni che si richiedono per dati bisogni locali.

All'art. 40 occorre aggiungere tutto quanto riflette procedure per le cause di Assise.

Il giudizio di revisione di cui agli art. 78 e 79

[p.] 3

dovrebbe essere disciplinato così per i casi in cui è possibile procedervi, come per la procedura e le garanzie necessarie. Attualmente la revisione non funziona, affidata come è ad un funzionario (il Direttore degli Affari Civili)<sup>55</sup> che non ha alcuna competenza in materia giudiziaria.

Ma è il complesso del funzionamento della giustizia in Colonia che è deficiente, e lo è precipuamente pel concesso erroneo, non certo obbiettivo che ne ha il Governo stesso in Colonia. S. E. il Governatore afferma che sarebbe sufficiente in Eritrea una giustizia tipo consolare, poiché in molti paesi i consoli hanno oltre 5 mila italiani sotto la loro giurisdizione, mentre in Colonia se ne contano meno. Trascura però la grande differenza tra la necessità di provvedere ad italiani in paese estero, ed amministrare giustizia in territorio proprio.

Grave sarebbe il compito di discutere ed esaminare partitamene l'ordinamento, ma le pecche più salienti potranno meglio rilevarsi attraverso fatti specifici che io non posso tacere a V. E.

Già ebbi a riferire a V. E. con rapporto riservato del 20 novembre 1910 n. 110 in ordine alla vertenza dei catturandi. Mi occorre solo aggiungere che i due indigeni Nagassé Aghebà e Nedalé Ghidei, rei confessi di un omicidio con premeditazione ed agguato e di un mancato omicidio furono con sentenza del tribunale di commissariato di Asmara recentemente condannati l'uno a 4 e l'altro a 5

[p.] 4

anni di reclusione, il che chiaramente indica che il tribunale ha dovuto seguire le indicazioni del Governo, e mantenere la promessa fatta di infliggere una lieve pena.

Ne è far le meraviglie di ciò poiché il Direttore degli Affari civili ebbe a dichiararmi tempo fa che avrebbe ordinato ad un commissario di assolvere un indigeno colpevole di furto, diserzione con armi e mancato omicidio, perché costui riparato oltre confine

---

<sup>55</sup> Il Cav. Alessandro Allori.

era stato consegnato al Governatore da un capo del Tigrè col patto che sarebbe rimasto impunito.

L'articolo 2 dell'ordinamento giudiziario vigente considera assimilato ad indigeno lo straniero che appartenga ad una popolazione che abbia una civiltà inferiore a quella europea.

Era logico che l'interpretazione di tale articolo fosse lasciata alla giurisprudenza, e come nelle altre legislazioni coloniali estere, specialmente francese, al giudizio dei magistrati togati, ed in tali sensi si convenne con S. E. il Governatore della Commissione che compilò il regolamento giudiziario.

Ma così non la intese il Commissario di Massaua, perché trovandosi una causa pendente innanzi al cessato giudice regionale di Massaua e rinviata ad altra udienza per assenza della parte lesa, disposta la nuova citazione innanzi al tribunale della Colonia, il detto Commissario scrisse

[p.] 5

al giudice la nota 30 settembre 1908 chiedendo che venisse sentenziato dal giudice essere il commissario solo competente in materia. Fu risposto che il giudice non poteva da solo decidere della competenza, potendo solo discutere il tribunale e nella udienza fissata. Ma il commissario non contento nemmeno dell'assicurazione datagli dal Procuratore del Re che sarebbe stata elevata in udienza la incompetenza pensò di provocare dal Governo, e l'ottenne, il decreto 8 ottobre 1908, mercé cui incostituzionalmente fu deciso della competenza in questione. Con tale decreto, emesso, come di consueto, senza che ne avesse cognizione il giudice della Colonia e il Procuratore del Re, si volle obbligare il magistrato ordinario a rilasciare il processo prima che fosse portato alla udienza e fosse emessa l'ordinanza d'incompetenza, nella supposizione che il magistrato medesimo volesse abusivamente trattare, come devoluto alla sua competenza il processo in questione.

Il giudice ed il sottoscritto fecero subito rilevare al Governatore la illegalità di quel decreto, perché non spettava a lui di poter interpretare una disposizione di legge, ed il Governatore rispose che il decreto doveva rimanere fermo, che anzi ne avrebbe provocata l'approvazione sovrana, come di fatto la provocò e l'ottenne.

Il decreto governatoriale però è sempre rimasto illegale e come ritenne anche il Consiglio Coloniale che per altre circostanze dovette portare il suo esame sul medesimo.

[p.] 6

#### PROCESSO BRUNA

Nel maggio 1908 l'allora funzionante da procuratore del Re<sup>56</sup> spiccò mandato di cattura contro il Cav. Rinaldo Bruna Commissario regionale dell'Acchelè Guzai per il reato di violenza carnale in persona di una bambina di anni 6 Eleonora Auritano.

Il mondo coloniale fu posto a rumore e si gridò allo scandalo, perché un magistrato aveva osato far procedere all'arresto di un commissario, di un funzionario amministrativo. Lo stesso Governatore né criticò l'operato, e volle sapere se l'Avvocato Fiscale Militare, funzionante da Procuratore del Re e giudice istruttore

---

<sup>56</sup> Vale a dire lo stesso E. Conte.

fosse nel diritto di farlo. Tutto ciò che è doveroso e merita lode in ogni paese civile, in Colonia si ritiene biasimevole per motivi che non è bello indagare.

Intanto si seppe che il reggente la direzione Affari Civili (ora Direttore) era penetrato nel carcere per comunicare subito col detenuto, ed il funzionario Procuratore del Re fece una inchiesta, con esito negativo perché, pare, gli furono date erronee indicazioni sul giorno in cui il fatto era avvenuto.

Istruitosi il processo e fissatasi la udienza si ricominciò a discutere del caso Bruna, e venne fuori la voce (sparsa da un gruppo di interessati con a capo il Cav. Allori) trattarsi di un ricatto da parte del

[p.] 7

querelante Auritano.

Giunsero pure all'orecchio del Procuratore del Re voci di un gran lavorio tendente a favorire l'imputato, ed allora datone incarico al comandante la compagnia RR. CC. si poté sapere che già qualche mese prima erano stati chiamati tutti i capi indigeni dell'Acchelé Guzai perché non riferissero verbo a carico del Bruna, che giunti ad Asmara i testimoni indigeni citati pel dibattimento erano stati quasi tutti chiamati alla Direzione Affari Civili. Che il Degiac Tesemma si era invece recato a casa del Direttore Cav. Allori, che anche a casa del Cav. Allori erasi recata la prostituta Sangalit citata come teste di accusa.

E le sorprese in udienza non mancarono, ma si dovette assistere alla deposizione di tutti gli altissimi funzionari che riferirono delle ottime qualità morali del Bruna, quando da testimonianze inattaccabili risultarono fatti concreti in opposizione a quelle opinioni.

La prostituta Sangalit, che in udienza smentiva le circostanze dedotte in istruttoria, fu dichiarata in arresto dalla Corte di Assise e dovette poi confessare il vero, e dichiarare pure che per ben tre volte erasi recata in casa del Cav. Allori negli ultimi giorni precedenti al dibattimento.

Tali fatti furono riferiti al Sig. Reggente il Governo<sup>57</sup> prima, al Governatore poi, ma ebbero il risultato di far promuovere per merito il Cav. Allori e farlo

[p.] 8

nominare Direttore degli Affari Civili !!!

La sentenza della Corte di Assise (che condannò il Bruna a 2 anni e 10 mesi di reclusione) venne annullata dalla Corte di cassazione di Roma, e rinviata la causa alla stessa Corte di Assise di Asmara ma formata da altri giudici. Dal luglio 1909 però la causa non fu trattata, perché il Governo non provocò la destinazione di altro giudice per presiedere la Corte di Assise, ed il processo Bruna dormì il sonno dei giusti fino alla recentissima pubblicazione di un decreto reale che dichiarò ex lege i funzionari della Colonia, sottraendoli al giudice naturale per fagli giudicare in Italia. Gl'inconvenienti gravissimi di tale provvedimento non tarderanno a manifestarsi.

Ma novella sorpresa preparava il processo Bruna. Fu rilevato che innanzi alla Ecc.ma Corte di Cassazione fu presentata copia di una sentenza penale pronunziata dal Cav. Bruna contro il detenuto Uoldenchiell Ubiscet, ed un certificato di un impiegato di ordine, tale Giorgiutti, attestante che tale sentenza era stata presentata alla Corte di

---

<sup>57</sup> Il colonnello Salazar.

Assise, mentre della sentenza di detta Corte risultava che l'Ubiscet fu condannato senza giudizio e senza sentenza.

Fu risaputo dal Giudice che il Governo della Colonia aveva riferito in via riservata al Ministero degli Esteri e questo a V. E. la gravità della cosa, facendo intravedere che nella sentenza, contrariamente ai risultati del dibattimento, mentre era stata affermata la

[p.] 9

inesistenza della sentenza del Commissario, tale sentenza era stata esibita dalla Corte di Assise, e quando il giudice né parlò direttamente a S. E. il Governatore, questi non poté negare il fatto, e dal Direttore degli Affari Civili gli fu mostrata la lettera e la risposta di V. E. ed egli cercò di scusare il Governo dicendo di essersi solo riferito per giustificare il retto funzionamento della giustizia in mano dei commissari. Ma S. E. informato dal Procuratore del Re sull'ordinamento del processo, prima di scrivere in quel modo sul conto dell'unico magistrato giudicante della Colonia, non sentì il dovere di chiamarlo per farsi chiarire il fatto, né di chiedere informazioni ai due giudici onorari, che rispondono ai nomi di due distinti ufficiali superiori del nostro esercito, maggiori Barbetta (ora tenente colonnello nel 61° fanteria) e Solari comandante il 2° battaglione indigeni.

Il presidente allora scrisse al Procuratore del Re perché fosse fatta inchiesta giudiziaria sul fatto (inchiesta allegata al processo Bruna) e prima di ogni altro da quest'ultimo furono chiesti per telegramma al Commissario dell'Acchelé Cuzai i fascicoli delle decisioni. Ma il Commissario anziché aderire, come era suo dovere, alla richiesta, inviò i fascicoli alla Direzione Affari Civili, ed il Direttore cercò di tergiversare prima, poscia chiamò il giudice al quale disse che non avrebbe mai consegnato i fascicoli, e non

[p.] 10

avrebbe permessa quella inchiesta, avrebbe anzi protestato in ogni modo contro l'ingerenza dell'autorità giudiziaria. Fu solo quando il giudice gli fece comprendere che negando i fascicoli si esponeva a vederli sequestrati dal Procuratore del Re, che si decise ad inviarli.

Il risultato dell'inchiesta può rilevarsi sommariamente dalla nota riservata 7 novembre 1910 n. 105 (alleg. 1)<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Da sottolineare come il Ministero degli Esteri appoggiò sempre le argomentazioni di Salvago Raggi. Nelle conclusioni di un memoriale del Ministero si legge: "Nessun ritardo da attribuirsi a questo Ministero se dopo la sentenza della Cassazione (giugno 909) non poté rinviarsi il Bruna al giudizio delle Assise, stante l'imprevedibile questione sorta per la pubblicazione dei codici, e la decisione recisa di non rinviare il Bruna al giudizio in Colonia. Nessun ritardo da attribuirsi a questo Ministero dalla sospensione dei codici (agosto 909) al decreto 5 gennaio 911, stante le lunghe pratiche e le discussioni per le modificazioni e per la legittimità del decreto per le obiezioni sollevate dal Ministero della Guerra e dell'Avvocato fiscale generale.

Nessun tentativo di salvataggio del Bruna né da parte del Governatore, né da parte di questo Ministero, i quali, nei limiti dei loro poteri, cercarono di affrettare il giudizio in Italia.

Nessun trattamento privilegiato fu fatto al Bruna il quale dal giorno del suo arresto ad oggi, sospeso dal grado e dallo stipendio, non percepisce che l'assegno di mantenimento consentito dai regolamenti.

Secondo telegrafa il Governatore, nessun funzionario visitò il Bruna in carcere altrimenti il Procuratore del Re non avrebbe mancato di rilevarlo in udienza; e nessuna subornazione di testimoni fu tentata, altrimenti il fatto sarebbe risultato all'udienza.

Nessun ritardo è risultato dopo la pubblicazione del R. D. 5 gennaio 1911, avvenuta il 9 febbraio perché è accertato che nel febbraio stesso, subito dopo la pubblicazione del R. Decreto in Eritrea, il giudice della Colonia trasmise tutti gli atti riguardanti il Bruna alla Cassazione di Roma alla quale spetta di dare l'ulteriore corso alla causa.

Né l'amministrazione Coloniale, né questa Amministrazione hanno ormai veste per intervenire", Memoriale dattiloscritto s.l., 17 lug. 1911, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 73.

#### PROCEDIMENTO FELTER<sup>59</sup>

Nel 1907 il Governo della Colonia dette incarico al Cav. William Caffarel, residente di appello, di eseguire una inchiesta a carico del Cav. Felter commissario regionale di Assab. La relazione del Caffarel conchiudeva perché fossero rimessi gli atti al Procuratore del Re per procedere, ma tali atti ancora non si sa dove fossero, che anzi quando nel marzo 1909 il Procuratore del Re per altra procedura fece presente al Governo che egli si recava ad Assab per istruire, ma che era necessario tener lontano il Cav. Felter, questi che era in Asmara fu subito fatto partire per Assab, e nulla si potette indagare.

#### PROCEDIMENTO ODORIZZI

Nei vari centri della Colonia i detenuti sotto giudizio, e quelli condannati a pene inferiori a 6 mesi sono custoditi nelle camere di sicurezza dei RR. CC. ove esistono le relative stazioni, ed in locali dei

[p.] 11

Commissariati, ove non sono stazioni di carabinieri.

A Massaua, non ostante vi fosse una stazione, e capaci camere di sicurezza il commissario Odorizzi ottenne di tenere parte dei detenuti nei locali del Commissariato.

Nel marzo 1910 fu riferito al Procuratore del Re, incaricato pure della vigilanza sulle carceri, che due detenuti erano stati dal commissario scarcerati anzi tempo, e che recatosi il Procuratore del Re per la visita al carcere un impiegato del Commissariato il Sig. Filpi<sup>60</sup> aveva fatto figurare come detenuti due gregari della banda del commissariato allo scopo di non far rilevare la mancanza.

E' a notare che negli statini decadali inviati dal Commissario alla R. Procura, e dallo stesso sottoscritti i due detenuti figuravano in forza fino alla scadenza della pena emergente dalle sentenze.

Fu iniziata regolare procedura, e rinviato a giudizio il Commissario per rispondere del reato di cui agli art. 818 procedura penale e 229 codice penale. Chiusa l'istruttoria altri elementi vennero a convalidare l'accusa e cioè altri detenuti erano stati liberati anzi tempo, e quanto al movente del reato si seppe che il commissario viveva in troppe domestichezze con alcuni indigeni, che mangiava col tal Blata Gheregher capo della banda, che il basciai Osman Mohammed interprete era adibito ad altri uffici (troppo domestici e di camera) ed aveva molta

[p.] 12

preponderanza sull'animo del Commissario; che un detenuto, poi liberato era stato poi condannato per aver detto in pubblico che i gregari ed il commissariato fungevano da donne pel commissario, che in udienza pubblica il commissario aveva chiamato un

---

<sup>59</sup> Pietro Felter (4 ago. 1856 – 23 gen. 1915) ancora giovanissimo entrò volontario nell'esercito. Fu in Eritrea una prima volta dal 1884 al 1885. Lasciata la vita militare ritornò sul Mar Rosso, trovando impiego prima ad Aden, Perim e poi ad Harar (1890), come rappresentante ufficiale della casa di commercio Bienefield ed agente consolare italiano. Scoppiata la guerra fra Etiopia ed Italia, Felter ebbe un ruolo rilevante nelle trattative per la resa del forte di Makallè, al comando del maggiore G. Galliano. In tale circostanza fu da più parti sospettato di avere gestito con estrema disinvoltura i milioni che servirono a facilitare le trattative. Rientrato in Italia riuscì ad essere riammesso nel servizio coloniale, ottenendo la responsabilità del commissariato di Assab. Nel 1909 ottenne il pensionamento.

<sup>60</sup> Giuseppe Filpi (4 ott. 1880 – 1918) arrivò in Eritrea nel 1906 e prese servizio presso il governo della colonia in data 1 set. 1906. Fu addetto ai commissariati di Massaua, Keren ed Agordat. Fu poi cancelliere presso il Tribunale di Asmara.

indigeno e dettogli di essere la spia del Procuratore del Re e dei carabinieri aggiunte che egli se ne rideva dell'uno e degli altri, che il commissario faceva una contro istruttoria chiamando a se tutti i testimoni per sapere che cosa avessero riferito al Procuratore del Re.

Ed intanto giunta l'udienza 26 ottobre il tribunale accogliendo una istanza della difesa, emise ordinanza ritenendo il Cav. Odorizzi avere agito, nell'escarcerazione i detenuti, come giudice per gl'indigeni e non come custode del carcere e quindi a norma dell'art. 18 dell'ordinamento giudiziario ordinò chiedersi la autorizzazione a procedere.

E fu richiesta tale dichiarazione ma, come tutti i funzionari amministrativi, a cominciare dai più alti avevano in pubblico criticata l'opera del Procuratore Generale del Re per avere ardito procedere contro il commissario così il Governo trasmise l'ordinanza che si acclude (allegato 2). Ordinanza che si raccomanda all'esame di V. E. per la forma e per la sostanza e per il contegno verso la magistratura della Colonia. Ma quale fu il procedimento Odorizzi nelle sue varie fasi si può ricavare dai due rapporti riservati del 18

[p.] 13

novembre 1910 diretti l'uno al reggente il Governo e l'altro alla R. Procura Generale di Roma (allegato 3, 4).

Solo occorrerà porre in rilievo alcune circostanze.

L'Odorizzi ottenne la presentazione in giudizio di alcuni documenti, mercé cui voleva dimostrare che la R. Procura agiva contro di lui per animosità (non v'è da meravigliarsi di tale affermazione, poiché l'audacia non ha limiti in Colonia). Lascio intera la cura a V. E. di esaminare quei documenti (allegati 5 e 8) da cui di leggieri si trae la convenzione [sic] sulla esattezza o meno di quelle affermazioni, ma affinché sia noto a pieno il modo di procedere della R. Procura sempre conciliante, occorre dire che ricevuta la nota 7 ottobre 1908 n. 58 del sostituto del Procuratore del Re in Massaua, io ne riferii in iscritto a V. E. e consegnai la nota personalmente. S. E. mi disse che riconosceva giusto quanto avevo scritto in data 6 ottobre al sostituto di Massaua, e redatto la nota in forma corretta e tale da non giustificare quella risposta, e poiché io proponevo di esonerare il Cav. Odorizzi dall'incarico di sostituto Procuratore del Re, si riservò di farmi conoscere le sue decisioni in proposito.

Scorso qualche giorno S. E. mi comunicò che aveva dato ordine al Cav. Allora Direttore degli Affari Civili di scrivere al Cav. Odorizzi, perché con sua lettera di ufficio diretta alla R. Procura avesse ritirata la nota 7 ottobre n. 58. Aggiunse a S. E. che dopo

[p.] 14

ciò il Cav. Odorizzi poteva restare nella carica di sostituto e chiedeva su ciò il mio avviso. Io dichiarai che eliminata la nota 7 ottobre, da me non provocata in modo alcuno io non avevo altro a chiedere e che quindi ero lieto della soluzione trovata. Ma Odorizzi si ribellò ai voleri del Governatore (non è la sola volta in cui S. E. ha dovuto cedere di fronte ad un Odorizzi!!....) la nota non fu ritirata, e due giorni dopo pubblicato un decreto governatoriale mercé cui il Cav. Odorizzi a sua domanda era esonerato dalla carica.

Senza commenti!

Ma V. E. deve compiacersi permettermi che io esprima tutto il pensiero mio in questa incresciosa vertenza perché sia noto in qual ambiente, in quali strettoie si dibatte la giustizia in Colonia.

Ancora non completata l'istruttoria ebbi a parlare della procedura al giudice della Colonia avv. Francesco Umberto Errante e perché io esprimevo qualche dubbio sulla figura giuridica del reato, egli mi affermò recisamente che mai reato fu più provato di questo, aggiungendomi che se io avessi fatta richiesta di non luogo egli avrebbe deciso diversamente rinviando senz'altro a giudizio.

Devo francamente dichiarare che completata l'istruttoria mi convinsi della giustezza di vedute del giudice.

[p.] 15

Intanto non mancavano le pressioni e perfino il Sig. Comandante le R. Truppe colonnello Salazar, nel mio ufficio e per ben due volte mi interessò vivamente perché io avessi fatta richiesta di non luogo a carico del Cav. Odorizzi. Io dovetti dichiarargli che non potevo fare diversamente da quello che mi dettava la coscienza.

L'istesso colonnello Salazar nel dicembre 1910 allorché era reggente il Governo, a processo finito, mi disse che io avrei avute delle grane perché non avevo voluto seguire i suoi consigli, ed allorché io gli facevo osservare che S. E. avevami dichiarato sempre volere che la giustizia facesse il suo corso, egli soggiunse che il Governatore al Procuratore del Re non poteva dire diversamente, ma che non avrebbe voluto il processo, che lo aveva dichiarato a lui, e, che egli allorché premuravami per una richiesta di non luogo lo faceva solo perché quello era il desiderio del Governatore.

E poiché questo non bastava al Governo, allorché si venne al giudizio fu guadagnato completamente l'animo del giudice. Egli che da molti mesi non vedeva più il Direttore degli Affari Civili, il *deux ex machina* di tutte le cose, dirò mirabili della Colonia, fu visto frequentare ogni giorno e per ore quell'ufficio; negli ultimi giorni precedenti l'udienza il cav. Odorizzi venne in Asmara, e per ben tre volte fu a pranzo alla mensa in cui mangiava il giudice, ed una di queste volte se non due, fu invitato a pranzo proprio dal giudice

[p.] 16

il quale dopo pranzo per ostentare la sua amicizia con l'imputato si recò con lui al cinematografo.

Tutta la tela del procedimento fu concordata fra il cav. Allori, l'Avvocato Matteoda, il cancelliere del tribunale, ed attraverso quest'ultimo il giudice. Riprova di ciò si trova in fatti molteplici.

Allorché doveva fissarsi l'udienza il giudice mi disse che avrebbe fissato il 26 ottobre; gli feci osservare che occorreva citare in Italia un testimone, e mancava il tempo necessario pel viaggio. Furono vane le mie insistenze, perché egli mi mostrò su un foglio di carattere di S. E. segnato "2° quindicina di ottobre" ed invano protestai contro l'ingerenza del Governo nelle cose di giustizia. Qui è a notare che il processo dormiva per volere di S. E. il quale disse doversi aspettare il decreto reale per farlo giudicare in Italia, ma poi fu fissata l'udienza in seguito alla commediola di una istanza scritta di Odorizzi, avanzata perché si era sicuri dell'esito della causa in Colonia.

Mentre il giudice aveva sempre, in altri tempi, sostenuto la colpevolezza del commissario, allorché poi il Governo negò l'autorizzazione a procedere mi invitò a

casa sua, e cercò prima indurmi a sostenere la colpeabilità del Filpi per abuso di autorità, quando a ciò non riuscì, per 2 giorni insisté nell'affermare che io potevo raggiungere il favoreggiatore senza parlare del reato favoreggiato (la parola d'ordine del Governo

[p.] 17

era: niente procedimento contro Odorizzi, ma condanna del Filpi, perché si riteneva che le indiscrezioni di quest'ultimo avessero fatto noto l'avvenuto che dette origine al processo). Quando si avvide di non poter riuscire, mi pregò almeno di concludere per l'assoluzione del Filpi, ed allora io indignato gli dissi che avrei fatto il mio dovere, e che non ammettevo mi si suggerisse il modo di contenermi nel sostenere la pubblica accusa.

Di qui la commedia della costituzione di parte civile di Odorizzi e le ordinanze del tribunale.

Né basta. Contro l'Odorizzi era altro procedimento a querela di parte. Su data 4 novembre 1910 fu da me fatta richiesta di rinvio a giudizio, e di solito ad Asmara nello stesso giorno il giudice fissò l'udienza.

Ma il giudice sapeva che l'Odorizzi partiva per l'Italia il 22 novembre, ed allora nonostante una istanza di sollecito del querelante in data 9 novembre, solo il 15 novembre fissò l'udienza.... 8 maggio 1911, e seguì così gli ordini del cav. Allora perché occorreva permettere all'Odorizzi di recarsi in licenza in Italia e ritornare, e dar tempo al Governo di allontanare dalla Colonia il Procuratore del Re per manipolare il resto.

Allorché l'Odorizzi partì in licenza per l'Italia il giudice trovò modo di fissare il raccoglimento di una prova testimoniale a Massaua, e si recò a bordo del

[p.] 18

piroscafo per ossequiare l'Odorizzi; quando invece partì il sottoscritto, il giudice, che doveva recarsi a Massaua, rinviò ad altro giorno la sua gita per evitare di accompagnarlo.

Allontanato il Procuratore del Re, che volle ad ogni costo tener alta la dignità della giustizia, l'Errante mentre come ho detto aveva fissato il processo per il 8 maggio, lo riesuma in marzo, e scrive al Governo affermando che l'Odorizzi aveva agito come magistrato, e chiedendo l'autorizzazione a procedere. Il Governo negò l'autorizzazione e l'Errante convoca il tribunale !! chiamandovi a far parte (fra trenta giudici onorari) i medesimi due Cav. Luzzini e Baldrati, che si mostrarono tanto compiacenti nel primo procedimento Odorizzi - Filpi, e con essi dichiara non luogo a procedere a carico di Odorizzi. Or a prescindere dal merito, perché non so come si fa a dire che agì come magistrato l'Odorizzi (sindaco di Massaua) quando ordinò di ammazzare una capra, appartenente ad un italiano, che aveva danneggiato, una pianta del Commissariato, certo l'Errante che aveva rinviato a giudizio l'imputato non poteva prima della udienza rievocare il processo, né il tribunale poteva più pronunziare perché per il decreto reale ultimo era competente, il magistrato italiano.

In tal modo si prostituisce la giustizia in Colonia.

[p.] 19

Ed il contegno del giudice Errante si spiega nei suoi precedenti in Italia, nella necessità per lui di restare in Colonia per evitare molestie di vario genere, nel tenore di vita privata che ha menato in questi ultimi tempi ad Asmara, nella minaccia fatta da S.

E. il Governatore di rimpatriare il Giudice ed il Procuratore del Re se il primo procedimento Odorizzi fosse andato a termine. Il giudice chinò il capo, non io. Egli rimase in Colonia, io ne fui allontanato come dirò in seguito.

Quello che, per altro, non è spiegabile, almeno per chi non è addentro alle segrete cose, si è il fatto che il Governo e S. E. il Governatore stesso proteggano in modo indegno un funzionario come l'Odorizzi, ed a tale uomo sacrificino chi ha solo fatto il dover suo.

L'Odorizzi è un pederasta abituale, ciò è notorio in Colonia, e, come dissi sopra, è risultato perfino detto in procedimento penale. Egli fu tenente contabile nelle truppe di Africa (quindi provenienti dai sottufficiali) ma dovette dimettersi, e si recò in Italia. Dopo poco da Borghese ritornò in Colonia, dopo non poche peripezie, perché prima il Ministero e poscia il Comandante le Truppe colonnello Trombi (ora aiutante di campo di S. M. non volevano permettere ritornasse in Colonia. Assunto in servizio dell'Amministrazione civile venne inviato come residente negli Habab, ma ivi fu ammazzato un ascari della compagnia di residenza colà, e da una inchiesta fatta dal capitano Sig. Ademollo (ora maggiore in Italia) venne fuori qualche cosa di losco, per cui l'Odorizzi

[p.] 20

fu licenziato dal servizio. Egli allora fu stipendiato dalla ditta Gandolfi e poi patrocinatore presso il tribunale di Massaua, ma dopo qualche anno ritentò la prova e fu riassunto in servizio.

Ecco l'uomo, che sentito con mandato di comparizione, S. E. il Governatore dopo due giorni fa assiedere al suo fianco in carrozza per farsi accompagnare a Massaua così nell'andata come nel ritorno (cosa nuova in Colonia) al solo scopo di dimostrare che non aveva alcuna fiducia nella giustizia togata. Ad un tale funzionario furono date L. 500 di gratificazione nel novembre allorché si recava in licenza, e pare altra somma in Italia ed egli ha fatto un viaggio di piacere per l'Egitto ed il Sudan rientrò in Asmara per riprendere tranquillamente servizio alla Direzione degli Affari Civili.

Il Governo della Colonia non tiene in alcun conto la magistratura, anzi pensa che sia d'ostacolo al funzionamento dell'Amministrazione, ed ha nel 1909 proposta l'abolizione della R. Procura, abolizione cui energicamente si oppose il Consiglio Coloniale. E ben fece, poiché chi ha la coscienza dei propri doveri non può né deve preoccuparsi dell'ufficio del P. M. nel quale anzi i funzionari che agiscono entro l'orbita delle leggi trovano, come tutti gli onesti, la più sicura guarentigia, mentre le comminatorie delle leggi penali servono solo a tenere in soggezione le classi di persone pericolose alla Società.

[p.] 21

Attraverso il caleidoscopio dei vari ordinamenti coloniali in continua trasformazione si è venuto formando il personale coloniale, assai vario per origine meno un laureato gli altri sono ex ufficiali o sottufficiali dell'esercito che trovasi impreparato ad esercitare quelle molteplici e non facili mansioni che richiedono una speciale cultura giuridica.

Di qui la conseguenza di provvedimenti e disposizioni che non possono trovare attuazione di fronte alle leggi che ci governano. Cito ad esempio cospicuo la sentenza di un Commissario, il quale condannava un indigeno alla multa di 60 talleri M. T. ed al carcere fino a che non fosse stata pagata detta multa!

Il Direttore degli Affari civili diceva un giorno di non ricordare se “un indigeno, recluso ad Assab fosse stato condannato a 30 od a 40 anni di ergastolo”.

E si spiega osservando la carriera di detto funzionario. Fu soldato del genio, ma bocciato all'esame di caporale, poi scrivano al tribunale di Massaua ma licenziato, poi riassunto in servizio come interprete di arabo e da ciò divenne prima vice commissario, poi commissario e nel 1909 ebbe a tre mesi di distanza 2 promozioni per merito e fu nominato Direttore degli Affari Civili.

Manca ai più il concetto di divisione di potere di sfera di competenza, di attribuzioni, di limiti, onde talvolta l'azione del P. M. pur improntata a stretto rigore di legge, è malamente interpretata come illecita inframmettenza,

[p.] 22

come turbativa di competenza. Su questo errato concetto si concreta la reazione di taluno di questi funzionari, che è tratto fatalmente a superare gli ostacoli della legge con atti arbitrari.

Io posso serenamente dire a V. E. che, conscio di questa condizione di cose ho sempre usata una dolce persuasiva fermezza nell'adempimento del mio dovere, ma non posso tacere che se la ragione politica mi suggerì questo modo di agire, la mia coscienza e la mia dignità di funzionario mi hanno sempre imposto di superare, fin dove ho potuto, le legittime resistenze da qualunque parte fossero venute. Ed oso ancora affermare e credere che la migliore politica sia sempre la giustizia.

Dovrebbe in Colonia ripristinare il tribunale di Appello, affidare il non lieve compito a magistrati colti autorevoli, e più di tutto rigidi osservatori delle leggi ed attaccati al prestigio della altissime funzioni che colà si esercitano. Si dovrebbe sottrarli del tutto alle ingerenze politiche, ponendoli alla diretta dipendenza di V. E. cui dovrebbero riferire intorno a tutto quanto concerne la giustizia, affidare loro tutto il funzionamento della giustizia in Colonia, non escluso nomina dei giudici onorari, assessori, conciliatori e vice giudici. Occorrerebbe pure ridare alla Corte di Assise ordinaria la competenza dei reati a carico degli indigeni.

Solo così potrà tornare in onore la giustizia in Colonia.

[p.] 23

Ed ora mi permetta V. E. accennare al modo come ritornai in Italia.

Con nota 5 dicembre 1910 n. 8153 mi fu comunicato un telegramma dell'Onorevole Ministero degli Esteri, così redatto “Avvocato erariale avendo bisogno conferire urgenza con cav. Ernesto Conte per ragioni servizio riguardanti Colonia Eritrea chiede sia fatto partire subito Roma”.

Risposi con nota dello stesso giorno n. 151 Ris.to di cui allego copia (allegato 9).

Il 7 dicembre mi fu scritto la nota 8268 anche allegata una copia (allegato 10) ed infine l'altra nota 15 dicembre 1910 n. 8576 Ris. (allegato 11).

A me consta che fin dal 5 dicembre il Reggente il Governo sapeva delle intenzioni dell'onorevole Ministero e già si diceva in Asmara che io dovessi partire con la famiglia, e mi si tenne celato per ottenere che al più presto avessi data la consegna dell'ufficio.

Difatti allorché mi recai a fare visita di dovere il giorno 18 dicembre il Sig. Reggente insisté perché avessi ritardato la partenza fino al gennaio per condurre meco la famiglia. Risposi che neppure in gennaio avrei potuto farlo, non essendo agevole viaggiare in quella stagione con cinque figlioli di tenera età esponendoli ad un tratto ai

rigori dell'inverno europeo. Aggiunsi che se fossi dovuto restare ancora un mese in Asmara avrei dovuto riprendere possesso del mio ufficio, e pensavo che ciò non sarebbe tornato gradito al Governo. Il Reggente mi disse con franchezza che non mi sarebbe stato permesso di

[p.] 24

riprendere possesso dell'ufficio, ed io soggiunsi che prevedendo la difficoltà preferivo evitarla, anziché affrontarla.

Ed in Italia l'on. sig. Avvocato Generale si compiacque di comunicarmi che S. E. il Governatore, pur elogiando l'opera mia, affermando che si era costituito un ambiente difficile ed ostile a me in Colonia, desiderava non vi facessi ritorno. Si insistette da S. E. il Governatore per ben tre volte, per farmi accettare una onorificenza dei santi M. e L. da conferirmi dal Ministero degli Esteri, ma io recisamente rifiutati, non sembrandomi dignitoso accettarla quando il Governo non aveva voluto e saputo valutare l'opera mia nella qualità di P. M. in Colonia.

Personalmente nessun discapito me ne venne poiché nel decorso anno fui promosso per merito vice avvocato erariale, ed anche ora l'On. sig. R. Avvocato Generale volle darmi prova della sua benevolenza chiamandomi a far parte dell'Avvocatura Generale in qualità di sostituto avvocato generale, e proponendomi per la croce dei Santi M. e L. a S. E. il ministro del Tesoro, ma ciò non toglie che il funzionario del P. M. fu indegnamente trattato dal Governo dell'Eritrea, e ciò non serve a tener alto il prestigio della giustizia in Colonia.

Eccellenza,

La magistratura in Colonia ebbe l'onore di annoverare magistrati come un Daviso, un Tornella, un Bianchini, un De Luca un Appiani, magistrati come un D'Amelio di cui

[p.] 25

ancor oggi si rammentano le opere additate come esempio ebbene tutti dovettero lottare con l'ambiente per veder rispettata la toga.

I RR. CC. che tanti servizi resero alla Colonia, specie liberandola del tutto dai briganti che ne infestavano estese zone, sono ora ridotti a zero, poiché abolite tutte le stazioni di confine, o quelle di Atteclesan, Debaroa, e Decameré, prestano servizio solo nei centri europei e nelle 4 strade rotabili della Colonia. Per tutto il resto la P. S. è affidata ai commissari ed agli indigeni!!

S. E. pensa di costituire una P. S. indigena con funzionari da comprendere nel ruolo coloniale (per tenerli dipendenti), come pensa e lo ha ripetuto, di abolire la giustizia togata affidandone il compito a funzionari locali, a simiglianza della giustizia consolare.

Se il progresso in Colonia non va inteso nel senso che ora, dopo 25 anni dalla occupazione, occorre abolire quella giustizia che fu ritenuta necessaria quando si poteva dire essere in tempo di conquista, se gl'interessi dei molti cittadini residenti in colonia non devono essere lasciati in balia di funzionari amministrativi sprovvisti di ogni studio, di ogni preparazione, di ogni abito di funzionario V. E. cui meritatamente sono affidate le sorti della giustizia in Italia, vorrà trovar modo che anche in Colonia abbia a vivere in tutto il fulgore di cui deve essere tenuta degna. Se ciò non fosse dovrebbe

p. 26

dubitarsi dei futuri destini d'Italia.

Ernesto Conte

Procuratore del Re della Colonia Eritrea

**[Allegato 1]**

n. 105 Ris.

7 novembre 1910

Oggetto: Processo Bruna

Ill.mo Sig. Giudice della Colonia Asmara

Rispondo con alquanto ritardo alla sua nota del 4 novembre 1909 così perché furono dovute essere assunte testimonianze in diversi posti della Colonia ed in Italia come perché gli ordinari compiti di ufficio non me ne diedero tempo.

D'altra parte il ritardo non ha nociuto, perché il processo Bruna dorme e dormirà ancora, e si è fermato così il corso della giustizia dal luglio decorso anno fin oggi.

Per tratteggiare la inchiesta che risulta dall'allegato fascicolo occorrerebbe riandare la storia del processo, ma la S. V. ne è edotta.

Ben conosce come il mondo coloniale fu posto a rumore dal mandato di cattura, ben conosce il lavoro fatto innanzi l'udienza, tendente ad attenuare le deposizioni dei testimoni a carico, ben conosce la voce sparsasi accusante la parte civile di voler tentare un ricatto, ben conosce che in udienza una testimone, arrestata per falsa testimonianza dovette poi confessare di essere stata più volte in casa dell'allora reggente la direzione affari civili.

[Allegato 1, p.] 2

La S. V. ricorderà bene che i fascicoli delle sentenze emesse dal Cav. Bruna, fascicoli che furono diligentemente esaminati dal suo difensore, furono presentati in udienza, e ricorderà pure che si discusse lungamente sulla circostanza di aver il Bruna giudicato e condannato il detenuto Uoldenchiel Ubiscet, in Asmara cioè fuori la sua giurisdizione, e sul fatto di non essere stata trasmessa la sentenza al carcere. Ciò del resto risulta dal verbale di dibattimento, per cui si diceva il detenuto condannato senza sentenza.

Ed il Bruna, che pure aveva a sua disposizione il fascicolo delle sentenze che fu esaminato da V. S. Ill.ma dal suo avvocato, da altri, non seppe quella sentenza ritrovare, e non seppe giustificare il fatto della inesistenza di quella sentenza. Egli anzi aggiunse di aver giudicato in Asmara senza notabili, perché non era necessaria la loro presenza. E dopo ciò spunta come fungo la sentenza, (l'ultima scritta di carattere del Bruna) mentre poi seguono molte sentenze colla data 24 maggio 1908 di carattere del Sig. Giorgiutti.

Nella inchiesta furono sentiti tutti i componenti della Corte di Assise (meno la S. V. Ill.ma) e dalle deposizioni dei Sigg. Maggiore Barbetta e Solari giudici Sacconi e de Griffi assessori, confortate pure da quelle dell'Avv. Canofari e Dott. Rocca, risulta che

ricerche ne furono fatte e molte ma la sentenza non fu rinvenuta. A ciò aggiungasi che tutti i detenuti presenti al carcere di Asmara e

[Allegato 1, p.] 3

provenienti dall'Acchele Guzai sono muniti dei loro fogli di rito, solo l'Ubiscet né è sfornito, né fu inviato alla cancelleria il certificato cartellone penale, come risulta da analogo certificato.

Né basta, che mentre il Bruna afferma che l'Ubiscet fu giudicato prescindendo dalla presenza dei notabili, sulla sentenza questi compariscono nelle persone dell'interprete Blata Ali, e dei due zaptié che accompagnarono il detenuto dal carcere alla caserma dei RR. CC. di Asmara.

Sentiti i due zaptié essi escludono assolutamente di aver fatte funzioni di notabili, perché dicono non furono presenti alla condanna, e ciò è confermato dalla deposizione dello stesso detenuto Uoldenchiel Ubiscet. E passando alle dichiarazioni fatte dallo stesso Cav. Bruna innanzi al Pretore dirò che è un mendacio il suo nel dire che io pregato da lui ebbi ad esaminare due volte il registro delle decisioni, assicurandolo di non esistere quella sentenza. Io non avevo ragione di farlo perché assumevo solo di essere incomprensibile come un commissario avesse potuto fuori della sua giurisdizione, in camera sua da letto giudicare e condannare un individuo senza nessuna formalità giudiziaria. Egli stesso dice di aver creduto di aver detto all'indigeno di condannarlo, pensando poi di non fargli scontare la pena per servirsene come privato informatore.

I registri delle sentenze furono esaminati dal Bruna, dal suo difensore, dal cav. Allori, e da tutti i componenti la Corte e non fu rinvenuta la sentenza.

Il Bruna fa poi una grave insinuazione a carico di un

[Allegato 1, p.] 4

funzionario, il sig. Ugo Auritano, insinuazione infondata presso l'Auritano era allora segretario della R. Procura, mentre i fascicoli della sentenza furono chiesti dalla Corte pel tramite della cancelleria e tosto restituiti al Governo.

Rilevo intanto che il Bruna afferma di avere su di ciò estesa una memoria trasmessa a S. E. il Governatore, mentre nessuna comunicazione fu fatta al sottoscritto di cosa tanto grave a carico di un funzionario che in quel tempo faceva parte della R. Procura. Oltre a ciò notasi una grave contraddizione fra i detti del Bruna il quale afferma di aver saputo della esistenza di quel documento in Roma dal suo avv. sig. Gregoraci, il quale a sua volta le avrebbe apprese all'ufficio coloniale in Roma, mentre l'avvocato difensore di Asmara sig. Cagnassi depone che egli fece istanza al Governo, che a sua volta ricercò e trovò la sentenza nei fascicoli dell'Acchelé Guzai. Ed allora sarebbe stato logico che l'avv. Cagnassi avesse informato il suo cliente Bruna ed il collega suo Gregoraci che ne patrocinava la causa innanzi la Corte di Cassazione di Roma. Certo che non si comprende l'interessamento dell'ufficio coloniale che informa l'Avv. Gregoraci.

Da quanto sopra risulta che la sentenza fu scritta posteriormente al dibattimento, e forse durante il tempo in cui il Bruna rimase ricoverato all'ospedale militare di Asmara, ove la sorveglianza non poteva essere rigorosa, ed ove si recarono funzionari col pretesto di prendere in

[Allegato 1, p.] 5

consegna documenti riflettenti il commissariato dell'Acchelé Guzai.

Sarebbe così sostituito un fascicolo, cosa non difficile, perché allora i fascicoli in questione non erano ancora legati come lo sono ora.

Tale è la mia convinzione, ma purtroppo prove precise mancano, e V. S. Ill. sa bene come sia difficile averne in Colonia, ove tutto si cela.

**[Allegato 2]**

IL REGGENTE DEL GOVERNO DELL'ERITREA

Letta l'ordinanza resa dal Tribunale della Colonia nella udienza del 26 corrente mese nella causa penale contro

ODORIZZI cav. Dante, Ufficiale Coloniale di 1° categoria, Commissario Regionale di Massaua, libero

Imputato

dei reati di cui agli articoli 818 cod. P. P. e 229 cod. pen. per avere nel dicembre 1909 rilasciato due detenuti dal carcere del commissariato di Massaua prima della scadenza della pena;

Letta la nota n. 1409 del successivo giorno 27 della Procura del Re presso il Tribunale della Colonia per l'autorizzazione di cui all'art. 18 del vigente ordinamento giudiziario per l'Eritrea;

Lette le note 25 maggio 1910 n. 80, della Procura del Re, e 22 giugno 1910 n. 2726, del Governo della Colonia, richiamato con quella precitata della Procura del Re, n. 1409 del 27 corrente mese;

Letti gli atti del procedimento penale;

Ritenuto che non è il caso di esaminare ulteriormente se il cav. Dante Odorizzi abbia agito nel fatto che gli è addebitato, come custode o come giudice, mentre il Tribunale della Colonia ha già sentenziato che egli agì nell'esercizio delle sue funzioni di giudice per gli indigeni con la doppia veste di giudicante e di inquirente.

[Allegato 2, p.] 2

Ritenuto che per non turbare il funzionamento della giustizia affidata all'autorità amministrativa è necessario che il Governatore si avvalga, nel modo più lato della facoltà che gli è concessa dall'articolo dell'ordinamento giudiziario vigente fino a quando almeno la legislazione coloniale non abbia un completo assetto ed eserciti in modo esclusivo il diritto di vigilanza sull'amministrazione della giustizia spettantegli per il disposto dell'art. 172 del vigente regolamento giudiziario, nello scopo di tutelare, in quanto ciò sia equo, il funzionario nelle molteplici responsabilità e difficoltà cui necessariamente va incontro nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, esercizio che ha norma da sensi naturali di equità più cioè da disposizione scritte, e nell'altro scopo di aver modo dalla diretta osservazione e dall'esclusiva sua vigilanza a provvedere in quanto le disposizioni in vigore possano essere o sembrare manchevoli o dubbie a provvedere in quanto il giudice per gli indigeni possa arbitrariamente interpretare le disposizioni suddette, a provvedere in via disciplinare se ne sia il caso.

Ritenuto che l'atto del cav. Odorizzi di rilasciare due detenuti dalla camera di sicurezza di Massaua alcuni giorni prima della scadenza della pena, se poté essere arbitrario nella forma fu equo nella sostanza, poiché due successive sentenze di revisione riformarono a favore dei condannati, i due primi giudizi;

Né vale l'osservare sul funzionamento dell'istituto

[Allegato 2, p.] 3

della revisione; la visione mensile dei registri trasmessi a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 166 del regolamento giudiziario non può significare rinuncia ai termini di cui all'art. 78 dell'ordinamento e del regolamento giudiziari;  
per questi motivi  
Letto ed applicato l'art. 18 del R. Decreto 2 luglio 1908

NEGA

L'autorizzazione a procedere contro il cav. Dante Odorizzi per l'imputazione sovratrascritta.

Il Reggente del Governo Salazar

Per copia conforme all'originale che si ritiene per uso di giustizia

Asmara 28 ottobre 1910

Il Direttore Affari Civili

Allori

**[Allegato 3]**

18 novembre 1910

n. 106 Ris.

Oggetto: Procedimento a carico di Odorizzi Dante e Filpi Giuseppe

Ill.mo Sig. Reggente il Governo – Asmara

Il procedimento controdistinto si è chiuso con sentenza del giorno 8 corrente mese, che condanna il Filpi a 37 giorni di detenzione per il reato di favoreggiamento.

Per giungere a tale conseguenza si dovette affermare che il fatto della anticipata scarcerazione costituisce reato.

E' vero che con la nota 28 ottobre ultimo, mercé cui veniva negata l'autorizzazione a procedere si affermava il contrario, ma, a prescindere dal considerare come nel concedere e negare autorizzazione non si indicano i motivi per non invadere il campo dell'autorità giudiziaria, mi si permetta ora di rilevare che, non certo la S. V. Ill.ma ma il redattore di quella nota per giungere alla conseguenza di escludere il reato dovette prendere abbrivo da considerazioni non a stretto rigor di diritto perché una postuma revisione non esclude il fatto della anticipata scarcerazione, perché la revisione non può essere mai provocata dal commissario, perché al condannato spetta il diritto di chiedere la revisione entro 6 mesi dalla condanna e tale istanza non vi fu, perché la

[Allegato 3, p.] 2

revisione di ufficio era già stata fatta e restituiti i fascicoli al commissariato senza osservazioni.

Inesatto in fatto perché la revisione di quelle due sentenze fu da me provocata per non far rimettere in prigione i due detenuti indigeni, il che avrebbe dato una grave scossa al prestigio dei funzionari italiani di fronte agli indigeni e S. E. il Governatore non voleva decidersi alla revisione perché diceva non volere avere nemmeno la parvenza di far cosa che potesse forzar la mano alla giustizia, volendo invece che questa avesse il suo libero corso. Dovetti insistere perché fosse la pena ridotta nei limiti di quella già scontata e scrivere di ufficio.

Ma a parte la sentenza e lo svolgersi del dibattimento, ed a parte pure il lavoro tutt'altro che corretto cui si è dovuto assistere, ed a parte le opinioni espresse prima

del dibattimento da funzionari cui era preciso obbligo di tacere, sente il dovere di riferire quello che a questa R. Procura consta oggi intorno al funzionamento del commissariato di Massaua, e che in parte venne a luce nel dibattimento.

I detenuti scarcerati prima della scadenza sono parecchi, e quelli per i quali si ha precise notizie sono:

1) Idris Momammed

2) Ali Mohammed

I due per i quali fu iniziato procedimento

3) Mohammed Osman arrestato il 23 dicembre 1909 e

[Allegato 3, p.] 3

condannato a due mesi di reclusione. Usciva il 22 febbraio invece fu liberato o il giorno stesso della condanna o qualche giorno dopo, e prese servizio col Sig. Morse. Gli fu condonata la tassa di sentenza.

4) Ibrahim Abid Meccali arrestato il 28 dicembre 1909 condannato a 30 giorni di detenzione perché in una battella aveva insultati i gregari della banda dicendo “voi altri siete tutti para c.... del commissario e per 5 franchi salite da lui” costui fu liberato 15 o 20 giorni prima.

I detenuti nel carcere di Massaua non si potevano dire tali perché spesso erano adibiti a servizio di piantoni e giravano per Massaua per recapitare lettere ed eseguire commissioni; talvolta erano adibiti a servizi domestici per conto dei funzionari del Commissariato.

Il 31 gennaio ultimo il commissario dovette recarsi a Uachiro per una causa civile tra Bate El Safi e la ditta Sciplini, accompagnato dall'Ingegnere sig. Bernardi nominato perito. Furono allora fatti partire soli per Uachiro i due detenuti Iacob Omar ed Idris Mohammed Nur. A Uachiro il Commissario rimase due giorni, e Iacob Omar fu adibito come servo, mentre l'Idris fu assegnato come servo all'ing. Bernardi col quale rimase 10 giorni a Uachiro.

Si uniscono le deposizioni dei due detenuti e dell'ing. Bernardi da cui sorgono delle contraddizioni, perché mentre l'Idris afferma che fu pagato solo 10 lire per 15 giorni di lavoro, l'ingegnere afferma di averlo pagato per 15 giorni

[Allegato 3, p.] 4

in ragione di una lira al giorno. Intanto nella specifica del perito figurano L. 20 per due servi a Uachiro (un altro dice il perito fu assoldato sul posto) e detta specifica per l'ammontare di lire 1775 richieste dal perito fu liquidata dal Commissario integralmente e senza alcuna riduzione.

Idris aggiunge che per gli 8 giorni di detenzione passati a Uachiro non gli furono versati i 20 centesimi al giorno importo vitto ai detenuti.

Risulta pure che il cav. Odorizzi chiamò a se tutti gli indigeni sentiti in periodo istruttorio e volle che costoro riferissero le domande loro rivolte dall'istruttore.

Un indigeno che fu chiamato alle ore 4 del mattino e si pretendeva fargli giurare sul corano perché dicesse la verità su quello che aveva detto al Procuratore del Re. Egli però si rifiutò di obbedire.

Altra volta in pubblica udienza di commissariato il cav. Odorizzi avendo dato dell'asino ad un indigeno, chiamò certo Abdalla Tauil, presente per caso in udienza, e gli disse hai sentito, gli ho dato dell'asino, puoi pure riferire al Procuratore del Re ed ai carabinieri, tanto io me ne frego dell'uno e degli altri.

Volle poi essere assicurato dall'Abdalla che egli non era una spia, e pare che di ciò fu anche redatto verbale.

Di qui, da questa ossessione, di cui ha dato prova altra volta l'Odorizzi, la diceria troppo ripetuta che l'operato della R. Procura fosse dovuto ad animosità mia verso l'Odorizzi, affermazione che io respingo con tutte le mie forze,

[Allegato 3, p.] 5

che entrato in carriera in modo ben diverso da quello usato in Colonia, detti conto dell'essere mio durante 12 anni in uffici d'Italia si da poter sorridere delle opinioni avventate, e dettate da basse conventicole e da inconfessabili riunioni segrete della Colonia.

Risulta in ultimo che gl'indigeni del Commissariato avevano una certa preponderanza sull'animo del Commissario per la dimestichezza loro accordata.

Il Blata Geresghee mangiava di solito alla tavola del commissario e quando eravi qualche invitato era servito dell'istesso pasto in una stanza a parte.

Allorché il Basciai Osman ritornò da una lunghissima licenza il sig. Provera trovò questi ed il Blata Gheresghee seduti accanto al Commissario a bere lo sciampagne, e gliene fu offerto, ma egli rifiutò per non essere accomunato ad indigeni.

Con osservanza

**[Allegato 4]**

18 novembre 1910

N. 109 Ris.

Oggetto: Procedimento a carico di Odorizzi Dante e Filpi Giuseppe  
Onorevole Procuratore Generale Roma

Mi riferisco a quanto è detto nella nota odierna n. [?] e poiché sento il dovere di informare codesta on. Procura Generale sull'andamento del giudizio che si presenta ora all'esame della Corte di Appello, lo faccio con questa mia riserva.

Per questo giudizio, come per altri che mal si tollerano in Colonia, perché urtano una fitta rete di interessi, il mondo coloniale fu posto a rumore.

Non si ammetteva che l'autorità giudiziaria procedesse contro qualcuno ritenuto intangibile.

L'istruttoria fu breve ed incompleta, perché a Massaua nessuno osò parlare a carico del commissario. Ciò non ostante giacché il fatto non era negato dallo stesso imputato fu rinviato a giudizio pel reato di cui agli art. 818 proc. pen. e 229 codice penale.

Il sottoscritto intanto riteneva e ritiene tutt'ora applicabile l'art. 818 perché il commissario di Massaua giudice per gli indigeni era pure custode del carcere annesso al Commissariato, perché nessuna ordinanza aveva emessa come giudice nessuna annotazione aveva apposta alle sentenze

[Allegato 4, p.] 2

relative ai detenuti scarcerati perché aveva fatti figurare di fronte alla R. Procura i detenuti tuttora presenti al carcere includendoli negli statini decadali da lui sottoscritti ed inviati alla R. Procura.

Ciò non pertanto ed a voler abbandonare il sottoscritto con nota 25 maggio 1910 n. 80 (allegato 1) chiese a S. E. il Governatore l'autorizzazione a procedere nel caso dovesse ritirarsi avesse il commissario agito come magistrato per gl'indigeni.

Ma fu risposto evasivamente. In seguito però molti altri elementi potettero essere raccolti, perché venuto il commissario in urto coi suoi dipendenti, costoro qualche cosa si lasciarono sfuggire, il che dette modo di fare altre indagini.

E si potette sapere allora che oltre i due detenuti di cui si parlò in istruttoria altri erano stati anzi tempo escarcerati e cioè: Mohammed Osman che l'imputato affermava nell'interrogatorio aver escarcerato tre giorni prima perché partiva per Sauchim, fu invece scarcerato 47 giorni prima della scadenza della pena (e risultava da un'annotazione a lapis apposta al registro detenuti che è in atti, e che fu esibita dallo stesso imputato).

Ibrahim Abid Meccali fu escarcerato circa 25 giorni prima sebbene condannato ad un mese perché aveva ingiuriato i gregari del commissariato dicendo che essi si prestavano alle voglie pederaste del commissario.

Ismail Mohammed fu scarcerato dopo 2 o tre giorni dalla condanna e partì al seguito dell'ingegnere S. Morse.

E per tutti questi detenuti furono sempre inviati

[Allegato 4, p.] 3

regolarmente gli statini decadali, tenendo in forza i detenuti fino alla scadenza della pena.

Quando l'accusa presentò la lista aggiunta l'imputato si avvide di non avere altra ombra di fondamento la sua peregrina tesi per dimostrare che il fatto non costituisse reato e ricorso ad altro mezzo che gli riuscì a meraviglia. Alla udienza del 26 ottobre eccepì di aver egli agito nella veste di magistrato, e non come custode del carcere e sostenessero necessaria l'autorizzazione a procedere da parte di S. E. il Governatore.

Il tribunale accolse la tesi per quanto io ne dissentissi per le su esposte ragioni, ed allora il Governo con una nota che chiamerò ordinanza negò l'autorizzazione.

Qui è naturale che a prescindere dalla mancanza di attribuzioni nel governo di dichiarare il fatto non costituisse reato, cosa di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, quelle considerazioni sono erronee in diritto perché la revisione delle sentenze non può essere mai provocata dal Commissario, perché al condannato spetta chiedere la revisione entro 6 mesi dalla condanna e ciò nella specie manca, perché la revisione di ufficio era stata fatta e restituiti i fascicoli al commissariato senza osservazioni perché quindi non poteva S. E. procedere a novella revisione. Inesatte infatti perché quelle revisioni furono da me provocate per evitare lo sconcio di doversi rimettere in prigione i 2 detenuti indigeni, il che avrebbe dato una grave scossa al prestigio di funzionari italiani

[Allegato 4, p.] 4

di fronte agli indigeni e S. E. il Governatore non voleva decidersi alla revisione perché diceva non voleva aver nemmeno la parvenza di far cosa che potesse forzar la mano della giustizia volendo che questa avesse il suo libero corso. Di fatti scrivere d'ufficio per ottenere la revisione, ed ora può essere lecito domandare: dopo ciò come è mai possibile che il Governo dica aver riveduto quella sentenza perché era giusto equo e giuridico il farlo?

Ma ciò non bastava allorché riprodotta la causa si presentò la lista aggiunta i convallimenti ricominciarono.

L'Odorizzi che aveva picchiato a tutte le porte, frequentò mense da cui avrebbe dovuto essere tenuto lontano, aveva, coadiuvato da molti, fatta sorgere la voce che il processo fosse una montatura dovuta ad astio personale del sottoscritto, quasi che la evidenza dei fatti non dovesse giustificare l'operato della R. Procura.

E si cercò di affermare non doversi sostenere il favoreggiamento e si diceva essere più corretto per l'accusa chiedere l'assoluzione del Filpi.

Alla udienza 8 corrente si ebbe lo spettacolo poco edificante che emerge dal dibattimento.

L'imputato si camuffa da parte civile, e si oppone alla udizione dei testi dell'accusa, già integralmente ammessi dal Presidente. Il tribunale accoglie l'incidente vietando anche all'accusa di svolgere la sua tesi. Ciò perché non doveva essere lecito discutere il fatto del cav. Odorizzi, il quale però come parte civile venne a sostenere il suo operato, ad attaccare i pochi testi rimasti alla

[Allegato 4, p.] 5

accusa a criticare l'opera stessa della R. Procura.

Dal verbale di dibattimento non risulta quale dovette essere la lotta sostenuta in udienza per la dignità della giustizia di fronte a chi diveniva più audace a mano a mano che vedeva coronati di successo i suoi sforzi tendenti a scopi tutt'altro che onesti.

Tuttavia dal verbale risulta che ebbe ardire affermare essere esposto ai colpi di mano della R. Procura, che una certa annotazione trovata nel registro detenuti esibito dallo stesso Commissario nel suo interrogatorio non esisteva al momento della presentazione.

Le vive proteste fatte dal P. M. a nulla valsero.

Perfino non si poté ottenere che il Tribunale si considerasse sulla attendibilità del teste Provera perché quando gli si contestò un fatto che egli avrebbe riferito al dott. Rocca, il tribunale non credette opportuno chiamare il dott. Rocca per accertare la veridicità dei detti del Provera.

Risultò intanto da quello spiraglio di luce che potette venir fuori, che oltre alle molte scarcerazioni altri abusi si commettevano nel carcere di Massaua.

I detenuti per ordine del Commissario erano adibiti a far da piantoni all'ufficio e quindi giravano per Massaua per recapitare lettere e far commissioni, e poi si recavano in casa dei funzionari di Commissariato ad eseguire a faccende domestiche, perfino due detenuti

[Allegato 4, p.] 6

seguirono il Commissario a Uachiro (5 ore da Massaua) ed uno di essi fu lasciato ivi 10 giorni al servizio dello ingegnere Bernardi, perito in una causa civile.

E' pure a tenere presente che in Massaua è una capace camera di sicurezza presso i RR. CC. ma il commissario Odorizzi, sotto pretesto di non potere avere sottomano detenuti da adibire al lavoro di sistemazione delle strade, ottenne di poter tenere altra camera di custodia aggregata al commissariato.

Nel processo sono pure alcuni documenti esibiti dal cav. Odorizzi che mi corre obbligo discutere.

Quei documenti che avrebbero dovuto dimostrare l'animosità mia verso di lui dimostrano solo quanta audacia si possa avere in Colonia, e ciò è confermato dal fatto che ne fu ordinata la presentazione e furono forniti senza obiezioni dal Governo.

UNISCO:

1) copia della nota 6 ottobre 1908 n. 24 riserv. (allegato 2) cui risponde la nota 7 ottobre n. 58 pagina 22 fascicolo documenti.

2) Copia della nota 10 giugno 1908 (allegato 3) cui si riferisce il reclamo dell'Odorizzi 15 giugno 1908, pagina 25 del fascicolo.

Quanto al documento a pag. 27 dirò solo che trasmisi un reclamo di un detenuto senza vagliarlo, perché non né aveva la facoltà (art. 78 del regolamento giud. per la Colonia).

[Allegato 4, p.] 7

dai detti documenti che vorrà V. E. esaminare, risulta chiaro quale funzionario sia l'Odorizzi, e se sia o meno un impulsivo.

Quanto a capacità giuridica non è a meravigliarsi perché l'Odorizzi era tenente contabile nella R. Truppe Coloniali, e poi fu assunto come ufficiale coloniale.

Non è quindi strano che asseveri per esempio che si ha la certezza della appartenenza di un immobile solo che vi sia pubblicata una ipoteca contro il presunto proprietario.

La sentenza in definitiva dovette di fronte alla evidenza dei fatti seguire la tesi dell'accusa e condannare Filpi per favoreggiamento, e dovette, sia pure paurosamente, affermare che il fatto dell'Odorizzi costituiva reato, preoccupato il tribunale della tesi di non potersi discutere il reato favoreggiato.

Questi i fatti nella loro realtà, da cui tratta le illazioni necessarie codesta onorevole R. P. Generale, ed esaminerà pure se sia il caso di produrre gravame avverso la ordinanza del 26 ottobre, mercè cui si disse che l'Odorizzi agì come magistrato e non come custode del carcere.

Per quant'altro potesse essere ritenuto doversi praticare in seguito alle risultanze comunicate, resto in attesa delle disposizioni di codesta onorevole R. Procura Generale.

**[Allegato 5]**

10 giugno 1908

Avvocatura del Governo

Oggetto: vendita della casa Bernardi Giuseppe

Onorevole Direzione di Finanza Asmara

Rendo la nota 5 giugno 1908 del Commissario di Massaua con attergato di codesta on. Direzione.

L'atto di vendita 4 corrente è tutt'altro che corretto nella forma giuridica, e si presterebbe ad eventuali controversie.

Ma, a parte ciò, devo osservare essere indispensabile assodare l'appartenenza al Bernardi dell'immobile che vende, e la libertà del medesimo.

Se la casa fu fabbricata dal Bernardi, e con suo danaro, può prescindersi da altre formalità, altrimenti occorre conoscere da chi l'ha acquistata e se fu trascritto alla Conservazione l'atto di trasferimento.

Occorre poi levare gli stati ipotecari d'iscrizione e trascrizione contro il Bernardi ed i precedenti possessori per assodare la libertà dell'immobile. Tutto ciò deve praticarsi dopo trascritto l'atto di vendita odierno.

Intanto, a mente dell'articolo 1935 cod. civ. non può trasciversi l'atto se le firme non sono autenticate da notaio.

[Allegato 5, p.] 2

Meraviglia poi come non sia stata apposta la clausola di obbligo, che l'atto non è produttivo di effetti giuridici per l'amministrazione se prima non approvato da S. E. il Governatore. Voglia compiacersi la S. V. Ill.ma favorirmi i chiarimenti necessari in ordine al fatto di essere appartenuta o meno ad altri la casa e far procedere all'autentica delle firme, ed io poi curerò la trascrizione dell'atto e levare gli stati ipotecari per assodare la libertà dell'immobile.

Solo dopo queste pratiche si potrà proporre l'atto per l'approvazione di S. E. il Governatore

L'Avvocato del Governo

**[Allegato 6]**

15 giugno 1908

Commissariato di Massaua

Oggetto: vendita di casa Bernardi Giuseppe

Onorevole Direzione di Finanza Asmara

Con l'attergato cui ho l'onore di rispondere V. S. mi ha comunicato il foglio 721 del sig. avv. del Governo in merito al contratto relativo alla casa Bernardi.

Mi permetto di osservare e prego V. S. sottomettere la mia osservazione a S. E. il Governatore, che la lettera del sig. Avvocato del Governo è redatta in stile acre, non adatto a normali relazioni d'ufficio. Né lo scrivente, né alcun altro funzionario ha obbligo di tollerare che un ufficio non solo, come nel caso attuale puramente consultivo, ma anche direttivo quale che sia il grado e la carica di chi lo dirige, si esprima in carteggio di servizio allontanandosi da quella serena obbiettività che è un dovere per tutti. E siccome è questa la seconda volta che documenti usciti dal mio ufficio provocano nel sig. avv. del Governo osservazioni che, dato anche che egli le ritenga doverose, sono redatte in modo lesivo dell'amor proprio del funzionario che ne [Allegato 6, p.] 2

è l'oggetto, così sporgo su ciò formale reclamo alla prefata Eccellenza affinché sia evitato per l'avvenire che semplici atti di ufficio si mutino in sfoghi di malumore.

Vengo ora all'esame delle osservazioni del sig. Avvocato del Governo.

Osservazione 1° - L'atto di vendita è tutt'altro che corretto nella forma e si presterebbe ad eventuali controversie. L'osservazione anziché essere così generica potrebbe, per istruzione del funzionario, specificare in che consiste la scorrettezza e a quali controversie espone l'amministrazione.

Ad ogni modo l'atto contrattuale che formò oggetto dell'osservazione fu copiato, mutatis mutandis, dal modulo 175 inserito a pagina 202 di un manuale di diritto di procedura redatto da professionisti legali e notissimi in tutti gli uffici di avvocati e procuratori (L'avvocato di se stesso).

Non so quali maggiori garanzie ed esattezza nel linguaggio giuridico e nell'ordine della materia esposta dall'atto avrebbe dovuto cercare il funzionario estensore. Infatti, non avendo l'amministrazione degli Esteri un'istruzione sui contratti come ha, ad esempio quella della Guerra, è logico che per non cadere nei casi di nullità contemplati al 2° paragrafo del libro IV del codice civ. i funzionari eritrei ricorrono ai manuali più noti e più diffusi.

Il che è assai facile anche a chi non faccia professione di discipline giuridiche (?) tanto più quanto hanno

[Allegato 6, p.] 3

5 lustri di servizio amministrativo e molti contratti hanno concluso e formulati per i rispettivi uffici.

Osservazione 2° - Era indispensabile assodare l'appartenenza al Bernardi dell'immobile che vendeva e la libertà del medesimo.

Ciò fu fatto e non fu detto nel contratto perché non vi era bisogno di dirlo. Il Governo sa che sull'importo della casa fu corrisposto d'ufficio un dovuto a un creditore ipotecario in ossequio delle norme che stabiliscono la precedenza dei crediti. Ma neppure ciò era necessario dire e l'avvocato del Governo doveva divinarlo!!!). Se l'ufficio delle ipoteche aveva accettato e registrato nota d'iscrizione contro il Bernardi era da ciò ammessa ipse iure l'appartenenza dello immobile al Bernardi stesso (!!!?), il quale come era a perfetta conoscenza dell'ufficio acquirente per delegazione, aveva piena libertà di vendita (?) dal momento che era l'ufficio stesso che all'atto del pagamento dell'immobile lo liberava dall'ipoteca, saldando, con ritenute sul pagamento, il creditore ipotecario. Ma tutto ciò non aveva a che fare col contratto (?) tanto più che in questo fu, daonta di tali precedenti, inserita clausola di garanzia contro ogni molestia, evizione e vizio occulto, clausola questa che è sufficientemente preservatrice degli interessi della amministrazione.

Inoltre a maggiore chiarimento e perché dal sig. Avvocato del Governo si veda come d'ufficio aveva

[Allegato 6, p.] 4

perfetta conoscenza della posizione giuridica (si è già visto delle teorie esposte di sopra!!) del possesso del Bernardi che si comunicano in originale, con preghiera di restituzione, i documenti di archivio che si consultarono prima di fare il contratto.

Osservazione 3° - Viene chiesto se la casa fu fabbricata dal Bernardi o acquistata.

L'ufficio acquirente per delegazione governatoriale sa che la casa fu costruita dal Bernardi e lo sa anche l'autorità delegante. Ma ciò non era necessario dire nel contratto perché il codice civile non lo prescrive.

Osservazione 4° - L'Avvocato erariale si meraviglia che non sia stata apposta al contratto la clausola d'obbligo che l'atto non è produttivo di effetti giuridici per l'amministrazione se prima non sia approvato dal Governatore.

Cesserà la meraviglia del sig. Avvocato della Colonia quando la competente direzione gli avrà fatto noto che il Governo stesso autorizzò il pagamento immediato e spedì all'uopo il relativo ordine di pagamento, in vista dell'imminente partenza del venditore: imminenza che non lasciava tempo ad un ulteriore esame del contratto prima della sua esecuzione. Poiché il pagamento era avvenuto, ed era avvenuto appunto per ordine della stessa autorità delegante inutile sarebbe stato subordinare

all'approvazione dell'autorità stessa la validità definitiva del contratto, giacchè questo, era divenuto già perfetto in

[Allegato 6, p.] 5

conseguenza dell'autorizzato ed avvenuto pagamento (ed allora perché mandarlo all'avvocato del Governo per esame?).

Con l'esposizione di quanto sopra credo di aver risposto a quanto V. S. ed il sig. Avvocato del Governo ebbero a chiedermi (e come!!!); ho l'onore di insistere perché sia avanzato il reclamo contenuto nella prima parte del presente foglio.

Il Commissario

Dante Odorizzi

**[Allegato 7]**

Asmara 6 ottobre 1908

N. 24 Prot. Ris.

Oggetto: Istruzione di processi

Sostituto del Procuratore del Re Massaua

A mente dell'articolo 80 del regolamento giudiziario 11 luglio u.s. n. 756 e giusta quanto ebbi a scrivere con la mia nota n. 1719 del 21 luglio cor. anno la S. V. Ill.ma come sostituto Procuratore del Re non può procedere ad atti istruttori senza mia delega, che anzi tali atti in mancanza della delega devono ritenersi sostanzialmente nulli.

Ciò dico perché con la nota 3 corrente n. 48 la S. V. Ill.ma nell'inviarmi una querela presentata da tale Maria Del Valle de Paz unisce pure l'interrogatorio dell'imputata e la deposizione della testimone Desta Zellelò. L'art. 80 precitato, come fu testé rilevato, fa obbligo agli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali annovera specificatamente i sostituti del Procuratore del Re, di denunciare i reati venuti a loro conoscenza e quindi accogliere querela, ma l'ultimo inciso soggiunge che i sostenitori del procuratore del Re provvedono agli atti istruttori per i quali sono delegati dal medesimo.

Valga questa mia come delega negli atti già raccolti dalla S. V. Ill.ma, mentre per l'avvenire dovrà astenersi dal procedere a qualunque atto istruttorio, ed attenersi invece alle norme dettate con la precitata mia nota 21 luglio u.s.

Colgo l'occasione per osservare che talvolta, specie da uffici d'Italia, prevengono lettere dirette al Procuratore del Re in Massaua. In tal caso le lettere di simil genere devono essere fatte proseguire senz'altro per Asmara unica sede della Regia Procura.

Con osservanza

Il Procuratore del Re

**[Allegato 8]**

Massaua 7 ottobre 1908

N. 58 ris.

Oggetto: Istruzione di Processi

Ill.mo Procuratore del Re

Asmara

Ho preso atto del richiamo contenuto nella nota di V. S. Ill.ma indicata a fianco, e mi affretto ad assicurarla che fu per mera distrazione e non per usurpare in alcun modo alcuna delle funzioni di lei che credetti assumere le deposizioni rese dalla imputata e dalla teste nella causa penale iniziata da Maria del Valle de Paz.

Sulle prime l'ufficio fu indotto in errore dalla querelante che fece ritenere che la persona da lei accusata fosse una suddita coloniale. Essendo perciò la accusata comparsa, credetti di doverla interrogare in applicazione dell'articolo 231 C.P.P. interrogatorio questo che sembrò conforme alla legge.

Come V. S. Ill.ma avrà potuto rilevare, è la prima volta che si verifica l'inconveniente, dato che esso sia tale, che è oggetto del molto vivo richiamo, e certo non era nel pensiero dello scrivente che un atto di zelo compiuto nel puro interesse del servizio e della opinione di far cosa di obbligo, potesse dar luogo a V. S. Ill.ma a ritenere che il Sostituto Procuratore del Re di Massaua avesse una idea troppo lata delle sue facoltà o ignorasse quanto V. S. Ill.ma si è benignata di ricordargli.

[Allegato 8, p.] 2

Colgo questa occasione per significare a V. S. Ill.ma che le molteplici occupazioni del mio ufficio e la mia poca pratica del servizio di Sostituto Procuratore del Re mi rendono desideroso di cessare da questa carica, a coprire la quale vi sono a Massaua funzionari più idonei e con maggiore tempo disponibile. Tanto più mi confermo nella idea della opportunità di questa cessazione per il fatto che per il mio ufficio di commissario io debbo spesso assentarmi da Massaua, e ciò potrebbe recar nocimento al disbrigo di quelle mansioni che nell'intervallo codesta Regia Procura fosse per delegarmi.

Sarei grato pertanto alla S. V. Ill.ma se volesse promuovere da S. E. il Governatore la mia esonerazione e di ciò le sottometto formale domanda.

Con osservanza

Il Sostituto Procuratore del Re

Odorizzi

**[Allegato 9]**

5 dicembre 1910

N. 51 Ris.

Oggetto: Missione in Italia

Governo Asmara

Di risposta alla nota controdistinta devo solo dire che sono sempre disposto ad eseguire le disposizioni superiori, e pronto a partire quando si voglia per la missione che mi viene comandata.

Solo desidererei conoscere se è necessario che io porti meco gli atti riflettenti qualche affare specifico trattato da questo ufficio di Avvocatura del Governo per potere cognita causa e con tutti gli elementi necessari conferire con l'Ill. sig. R. Avvocato Generale Erariale.

Mi permetterei pure conoscere, in via approssimativa, la durata della missione per regolare le mie cose.

Con ogni ossequio

[E. Conte]

**[Allegato 10]**

Asmara 7 dicembre 1910

N. 8268

Oggetto: partecipazione

Pregiomi di partecipare alla S. S. L. L. che nel foglio d'ordini n. 49 è inserita la seguente disposizione.

Conte avv. cav. Ernesto

Avvocato del Governo della Colonia chiamato a conferire con l'Avvocato Generale Erariale, è temporaneamente sostituito nelle sue funzioni dall'avvocato Francesco Umberto Errante, giudice della Colonia, con decorrenza dell'8 dicembre volgente.

Con considerazione

Il Reggente il Governo

Salazar

**[Allegato 11]**

Asmara 15 dicembre 1910

N. 8576

Ill.mo sig. avv. Ernesto Conte Asmara

Il R. Ministero degli Affari Esteri al quale feci presente quanto Ella ebbe ad espormi con lettera del 5 andante mese N. 51 Ris. mi telegrafa che dovendosi applicare anche a V. S. la disposizione relativa al limite quadriennale Ella dovrà rimpatriare al termine di tale periodo previo godimento della licenza biennale che le compete.

E poiché V. S. non acquista diritto alla licenza prima del 10 aprile del venturo anno Ella sarà considerato fino a tale data, a disposizione del Governo della Colonia.

Dal 15 aprile 1911 decorrerà la licenza ordinaria di giorni 150 e dal giorno 12 settembre 1911 Ella rientrerà alla diretta dipendenza del R. Ministero del Tesoro.

V. S. può quindi condurre seco la famiglia e potrà ove lo creda ritardare la partenza dalla Colonia fino al diretto di gennaio prossimo.

Il ministero soggiunge inoltre non occorrere che Ella porti seco documenti.

Con osservanza

Il Reggente del Governo

Salazar

**Il Rapporto n. 10330 di Giuseppe Salvago Raggi<sup>61</sup>**

G. Salvago Raggi a Sua Eccellenza Il Ministro degli Affari Esteri (Direz. Centr. Affari Col.), Roma

Asmara 3 Agosto 1911

Signor Ministro,

Mi è pervenuto il dispaccio Ministeriale n° 676 del 13 luglio al quale era annesso il rapporto dell'avv. Conte al Ministero di Grazia e Giustizia.

---

<sup>61</sup> G. Salvago Raggi ad A. di San Giuliano, Asmara 3 ago. 1911, rap. nr. 10330, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80.

Questo documento comincia con una critica severa dell'ordinamento giudiziario in vigore e ciò non ha mancato di meravigliarmi giacchè il progetto di tale ordinamento, da me proposto nel 1907 al R. Ministero era compilato precisamente dall'Avvocato Conte durante la mia assenza dalla Colonia e da lui mi venne spedito a Roma, come forse risulterà dalle carte riguardanti tale pratica, che si trovano presso cotesto R. Ministero.

Prima di venire in Italia, nell'autunno del 1907 chiesi al Conte di compilare un progetto di ordinamento giudiziario, separando la parte  
[p.] 2

che concerneva gli indigeni da quella per gli europei, semplificando questa e modellandola sull'organizzazione giudiziaria consolare.

Il Conte compilò il progetto che io rimisi tale e quale al Ministero perché venisse sottoposto al Consiglio Coloniale.

Il Consiglio Coloniale lo fece esaminare da una Commissione composta dal Senatore Scialoia, dal Professore Vivante e dai Commendatori Mortara e Garofalo.

La Commissione ed il Consiglio Coloniale approvarono nella sua sostanza il progetto ma trovarono che era tanto infelice per la sua redazione che incaricarono il comm. Mortara di rimaneggiarlo. Fu allora discusso nuovamente ed approvato con una sola modificazione sostanziale (se ben ora ricordo): quella concernente le controversie fra la pubblica amministrazione e i cittadini italiani o gli stranieri. Mentre io avevo lasciato che tali controversie venissero decise dai tribunali ordinari, il Consiglio Coloniale, su proposta dell'On. Martini (se ben ricordo) appoggiata dal Senatore Scialoia e dal comm. Mortara, volle che queste controversie, decise in prima istanza dal Governatore, venissero poi deferite al Consiglio di Stato e al Consiglio

[p.] 3

dei Ministri. Sull'esattezza di quanto riferisco a memoria, possono consultarsi i verbali delle sedute del Consiglio Coloniale.

Mi meraviglia quindi di leggere così severe critiche di quell'ordinamento, specialmente perché le critiche vengono da chi lo compilò<sup>62</sup>.

Alle critiche delle quali è oggetto l'ordinamento giudiziario osserverò che nulla è perfetto a questo mondo, per cui anche quell'ordinamento avrà le sue mende, ma è certo che tutto quanto era possibile si fece perché riuscisse bene.

Dal dispaccio 14347/147 del 13 marzo 1908 risulta che, dopo la mia partenza da Roma, il progetto fu riveduto dal Senatore Scialoia, dal comm. Mortara e dal Barone Garofalo.

Non mi meraviglierebbe se idee mie sbagliate non fossero state corrette dal Conte, ma non posso credere che giureconsulti quali i tre soprannominati abbiano potuto lasciar passare cose tanto enormi quali le vuol far credere ora l'avv. Conte.

---

<sup>62</sup> E' possibile che Salvago Raggi abbia accentuato il ruolo avuto dall'avv. Conte nell'elaborazione dell'ordinamento giudiziario del 1908. Se, infatti, consideriamo i loro spostamenti nella seconda metà del 1907, emerge come fu effettivamente molto ridotto il periodo di tempo che poterono passare insieme. Conte arrivò in Eritrea agli inizi dell'agosto 1907. Salvago Raggi usufruì della prima licenza di servizio dalla fine del settembre 1907 al 17 gennaio 1908. I due, che non si conoscevano e che non avevano mai lavorato insieme, si trovarono ad Asmara nello stesso periodo solamente nei mesi di agosto e settembre. Salvago Raggi fu in grado di presentare una prima proposta del suo ordinamento già nel novembre del 1907. Non sembra molto plausibile che Salvago Raggi abbia affidato *in toto* la stesura di un testo delicato e complesso come quello di un ordinamento giudiziario, ad un funzionario relativamente giovane e che conosceva appena, senza neppure potere esercitare una supervisione diretta e costante.

L'avv. Conte, dopo aver criticato acerbamente l'opera sua, passa poi a riferire fatti gravi su funzionari

[p.] 4

coloniali e sul conto del Giudice Errante. Di questi fatti il Conte non credette mai dovermi accennare durante il suo soggiorno in Colonia e non ho quindi potuto indagare per sapere cosa vi possa esser di vero. Per conto mio inclino a credere che si tratti di maligne insinuazioni o di vere calunnie, giacché – fino a prova contraria – non credo capaci di quanto il Conte narra alcune delle persone da lui accusate e perché altre circostanze dallo stesso riferite e che mi concernono non sono vere.

Se l'E. V. lo crederà io potrò indagare su tali accuse e potrà pregare il nuovo giudice avv. Carlini, di indagare. Essendo egli appena giunto non potrà esser prevenuto né pro né contro alcuno e quindi le conclusioni alle quali verrà saranno attendibili. Non credo però di farlo se l'E. V. non me ne dà autorizzazione perché evidentemente bisognerà informare gli interessati delle accuse formulate dall'avv. Conte e questi dovrà assumere la responsabilità di quanto ha creduto dovere affermare.

Mi limiterò quindi ad esaminare le denuncia del Conte riferendo quanto so e facendo quelle osservazioni che sono in caso di fare sulla base di quanto so, senza procedere ad indagini di sorta.

[p.] 5

A pag. 3 vedo accennato a due indigeni che sarebbero stati condannati a 4 o 5 anni di reclusione benché rei confessi di omicidio per agguato. Ricordo che due indigeni fuggiti dalla Colonia anni or sono, se non sbaglio nel 1896, chiesero di ritornare e feci dir loro che siccome erano stati condannati in contumacia da un tribunale militare o dalla Corte d'assise (non ricordo bene), per ritornare in Eritrea dovevano di nuovo essere giudicati. Ciò avvenne, e non ricordo per quali circostanze venissero condannati a soli quattro o cinque anni di reclusione. Quando sarò autorizzato a fare indagini potrò inviare all'E. V. copia della regolare sentenza dalla quale queste circostanze non dubito appariranno. Non credo che alcun giudice sia infallibile e non so se il Commissario avrà errato o no, ma certamente vi sarà stato un regolare giudizio e se indulgente sarà stato il giudice ciò dipenderà forse da considerazioni circa le condizioni agitate della Colonia nel momento in cui il delitto venne commesso o da circostanze speciali che ignoro.

Nulla naturalmente io so dell'“*ordine*” che il Direttore degli Affari Civili avrebbe dato ad un commissario di assolvere un indigeno reo di furto, diserzione e

[p.] 6

mancato omicidio (v. pag. 4). A priori, conoscendo il Direttore degli Affari Civili, posso negare il fatto ma finché non abbia autorizzazione di contestare al cav. Allora l'accusa, non posso dire come stiano realmente le cose.

A pag. 5 si dice che, volendo io fare un decreto per precisare quali stranieri dovessero essere assimilati agli indigeni, il Giudice ed il Conte mi fecero rilevare la illegittimità di quel decreto. Io avrei risposto che “il decreto doveva rimanere fermo, che anzi ne avrei provocata l'approvazione Sovrana”.

Le cose non stanno precisamente così ed è in mala fede il Conte nel riferirle inesattamente.

Si discuteva degli inconvenienti che potevano risultare da differenti interpretazioni dei vari magistrati ai quali la questione poteva successivamente sottoporsi ed io chiesi se

non si poteva con un decreto precisare definitivamente la cosa, ma il Conte mi disse che era preferibile lasciare alla Magistratura di decidere volta per volta.

Questa soluzione non mi persuadeva perché sarebbe accaduto che un giorno un amhara, p. es., veniva dichiarato doversi assimilare ad un indigeno e un altro giorno [p.] 7

un altro amhara assimilarsi agli italiani – il che avrebbe fatto sorgere negli indigeni il dubbio di favoritismi.

Venuto il caso pratico feci un decreto e avvertito poi dal Giudice e dal Procuratore del Re che poteva esserne discussa la legalità chiesi loro se questa legalità non veniva assicurata qualora il mio decreto fosse sanzionato da un Decreto Reale, visto che per decreto Reale era emanato l'ordinamento giudiziario e dovevano esserlo i codici. Su ciò non parve esservi dubbio, per cui chiesi ed ottenni il R. Decreto.

Io non pretendo alla infallibilità, per cui non sostengo che questa soluzione fosse la migliore: l'ho creduta tale; essa parve buona al R. Governo e non so come né quando il Consiglio Coloniale la abbia ritenuta illegale.

E' questa un'affermazione che merita conferma.

A pag. 6 trovo che io avrei criticato l'opera dell'Avvocato Fiscale Militare funzionante da Procuratore del Re per l'arresto Bruna. E' questa una maligna insinuazione. Il Bruna venne arrestato, mi si disse e credo sia vero, sulla semplice denuncia dell'Auritano e senza informare il Governo. Io ero assente da Asmara, conoscevo

[p.] 8

poco il Bruna del quale avevo inteso dir molto bene dall'On. Martini e dal gen. Pecori. Siccome invece i precedenti dell'Auritano non erano buoni ed ancora poco prima v'erano state denunce sul suo conto per indelicatezze che non erano riuscite provate, dubitai vi potesse essere qualcosa di losco da parte del denunciante e precipitazione da parte dell'Avvocato Fiscale. Parlando della cosa col Conte, pochi momenti dopo il mio ritorno in Asmara, gli chiesi se poteva il Bruna essere arrestato senza prima interrogarlo e senza autorizzazione del Governo. Quest'ultima domanda non era poi tanto strana perché l'ordinamento giudiziario allora in vigore (quello di cui ora si dice tanto bene) stabiliva che contro i Commissari non si poteva procedere senza autorizzazione del Governo in parecchi casi ed io non ricordavo se il procedimento nel caso speciale poteva o no farsi senza autorizzazione del Governo. Non credo che il domandare se un magistrato abbia agito legalmente sia cosa condannabile.

Sempre a p. 6 è detto che il Direttore degli Affari Civili era penetrato nel carcere per comunicare col Bruna e che l'inchiesta eseguita per accertare

[p.] 9

questo fatto ebbe esito negativo perché furono date erronee indicazioni sul giorno in cui il fatto era avvenuto.

La spiegazione mi sembra infantile: se un reato venne commesso non credo sia una ragione per non punirlo il fatto che il reato stesso non avvenne il giorno in cui si credette a tutta prima.

Che la voce circolante in Asmara di un possibile ricatto fosse sparsa “da un gruppo di interessati con a capo il cav. Allori” è affermazione che il Conte dovrebbe provare. Io credo che la voce fosse sorta dalla scarsa stima di cui godeva il denunciante. Non so del resto chi fossero gli “interessati” né cosa voglia insinuare con ciò il Conte.

Ignoro poi come l'Avv. Conte possa scusarsi per non aver proceduto contro il Cav. Allori e contro i suoi complici, se credeva in buona fede che egli fosse entrato di nascosto nel carcere.

A pag. 7 egli scrive che sono giunte al suo orecchio voci di gran lavoro tendente a favorire il Bruna e gli risultò di tentativi di subornazione di testimoni. Se ciò è vero io non so come mai il Conte possa esimersi dalla colpa, colpa grave per chi fungeva da Procuratore del Re, di non aver proceduto.

[p.] 10

Si noti che io ero assente dalla Colonia, infatti il Conte dice che ne ha riferito al Reggente del Governo. Non posso negare a priori la verità di questa affermazione ma non vi presto fede perché il Colonnello Salazar gli avrebbe detto di procedere e del resto il Conte doveva procedere anche senza l'invito del Reggente.

Il Conte afferma pure di averne riferito a me. Io non lo ricordo e dovrei quindi escluderlo, perché ricordo invece che il cav. Allori si lagnò con me di dubbi sollevati sul suo conto, dubbi non precisati e perciò egli non poteva reagire.

Perché il Conte non ne fece cenno all'udienza?

Perché si limitò a riferirne al Reggente che nulla aveva a che fare coll'andamento della giustizia? Perché ne avrebbe riferito (e ripeto che io non lo ricordo) a me due mesi dopo?

La sentenza del Bruna venne annullata dalla Corte di Cassazione (pag. 8) il che, mi pare giustifichi coloro (fra i quali ero io) che avevano l'impressione vi fosse stata molta precipitazione e poca serenità nel primo giudizio.

Sempre a pag. 8 trovo che "Dal luglio 1909 la causa non fu trattata perché il Governo non provocò la destinazione

[p.] 11

di altro giudice per presiedere la Corte d'Assise".

Qui non si tratta di inesattezza o di malignità qui si tratta di cosa falsa affermata con piena coscienza.

Il Conte infatti sa che, siccome era già firmato il codice penale che rimandava il giudizio dei funzionari ai tribunali del Regno, si decise di aspettarne la pubblicazione. Egli lo sa perché glielo dissi io. Il Conte sa che parecchie volte sollecitai una soluzione ed era presente quando compilai uno dei vari telegrammi diretti al R. Ministero a questo scopo.

A pag. 9 del Memoriale è affermato che "il Governatore non poté negare il fatto" di aver riferito al Ministero degli Affari Esteri che nei registri del Commissariato dell'Acchelé Guzai si trovava la sentenza che nel dibattimento del processo Bruna era risultato non esistere – e sempre a pag. 9 aggiunge che "cercai scusare il Governo dicendo essersi solo riferito per giustificare il retto funzionamento".

Qui trattasi di una insinuazione la cui maligna inesattezza è evidente. Io non avevo nessuna ragione per cercare di negare il fatto di aver scritto quello che mi pareva di scrivere al Ministero dal quale dipendo e tanto meno di scusarmi per averlo fatto. Il Procuratore del Re ed il Giudice

[p.] 12

vennero da me a dirmi di aver ricevuto lettera dal Min. di Grazia e Giustizia o dal Procuratore Generale (non ricordo) dalla quale appariva come io avessi scritto al Ministero che la sentenza esisteva nei registri del Commissariato.

Risposi che, arrivato in Colonia, e letta la sentenza della Corte d'assise dalla quale avevo rilevato come un Commissario avrebbe mandato in prigione un indigeno senza condannarlo, ordinai delle indagini.

Se non l'avessi fatto, il Conte accuserebbe ora il Governatore, informato della cosa, di non essersene incaricato.

Da queste indagini risultò l'esistenza di quella sentenza non trovata al dibattimento, ed io ne riferii al R. Ministero.

Nulla poteva trovare a ridire su ciò il Signor Conte né io avevo da scusarmi o da giustificarmi.

L'Avvocato Conte ed il Giudice fecero l'inchiesta e poi vennero a riferirmi che realmente la sentenza c'era, anzi mi portarono il registro e vidi io stesso la sentenza scritta tutta di pugno del Bruna.

Ricordo perfettamente che l'avv. Conte sembrava

[p.] 13

ancora affacciare dei dubbi che fosse stata inserita dopo, si cercò di vedere se ve ne era traccia e ricordo anche di aver concluso "vedano loro se vi è qualche indizio di irregolarità e se mai vedano cosa è il caso di fare". Nulla più intesi al riguardo e l'avv. Conte, se fosse stato in buona fede, me ne avrebbe riparlato durante i non brevi né infrequenti colloqui avuti dopo con me.

Se l'avv. Conte sapeva o credeva sapere che fossero stati introdotti nel carcere del Bruna dei registri e scritta la sentenza dopo il giudizio doveva indagare e procedere subito, non tacere per tre anni e poi denunciare questo fatto, che era suo dovere assodare in tempo.

A pag. 10 trovo un'altra insinuazione a proposito di un "Procedimento Felter".

L'avv. Conte afferma che il cav. Caffarel "concludeva perché fossero rimessi al Procuratore del Re per procedere, gli atti della inchiesta", ed aggiunge che "tali atti non si sa dove fossero".

Cosa vi sia di vero in queste due affermazioni l'E. V. potrà giudicare meglio di me, perché la relazione del cav. Caffarel venne da me trasmessa a cotesto R. Ministero col rapporto 1127 PC/163 bis del 14 agosto 1908.

Io prego l'E. V. di rileggere quel mio rapporto

[p.] 14

e vedrà che non mi mostravo troppo benevolo pel Felter, che proposi di mettere a riposo e nemmeno lo ero pel Mohammed Endeli che licenziai e che ha abbandonato la Colonia.

L'Avv. Conte dice che non si sa dove siano quegli atti. Affermazione fatta con la consueta leggerezza, perché dal citato mio rapporto del 14 agosto risulta che furono mandati a cotesto R. Ministero. Qui non se ne tenne copia, ma se egli avesse avuto proprio voglia di leggere tutti quei pettegolezzi era facile far venire da Roma l'originale o una copia.

L'insinuazione evidente che io abbia voluto metter in tacere la cosa, cade da se perché se tale fosse stata la mai intenzione non avrei mandato tutti gli originali al Ministero e la necessità di deferire la cosa al Procuratore del Re pare non ci fosse, giacché altrimenti il R. Ministero mi avrebbe rimandato gli atti stessi perché li rimettessi alla R. Procura.

Cominciano poi le accuse che il Conte ha già fatto pervenire alla Camera per mezzo del deputato Riccio, circa i due processi Odorizzi.

A questo proposito non avrei che ripetere quanto

[p.] 15

riferii col mio rapporto n. 9212. Ma l'avv. Conte meno prudente del deputato Riccio aggiunge altre accuse.

A pag. 11 troviamo che “altri detenuti erano stati anzi tempo liberati”.

Perché egli che credette procedere per un caso, e non procedette per gli altri?

Poi accenna ad accuse di pederastia contro l'Odorizzi.

Perché non ne riferì?

Poi passa ad accusare il Giudice avv. Errante di debolezza verso l'Odorizzi e di essersi lasciato influenzare dal cav. Allori.

Su ciò ripeto quanto già dissi. Io non posso prestare fede a queste due accuse perché credo l'Errante e l'Allori due persone oneste e perché non avevano alcuna ragione (nemmeno di amicizia verso l'Odorizzi) per commettere un'azione scorretta onde favorirlo. Ma non posso rispondere sui singoli fatti senza interrogare l'Allori e l'Errante, cosa che ho già fin dal principio di questo rapporto chiesto la autorizzazione a fare.

A pag. 15 l'avv. Conte confessa che io gli avrei dichiarato sempre volere che la giustizia facesse il

[p.] 16

“suo corso”.

Questa è forse la sola verità che l'avv. Conte ha detto nel suo rapporto giacché “sempre”, come scrive egli stesso, ebbi a ripetergli che non volevo direttamente né indirettamente intromettermi in questioni giudiziarie ed egli, se fosse in buona fede, dovrebbe riconoscere, come riconosceva meco a voce qui in Colonia, quanta cura io avessi di non parlare né con lui né col Giudice di questioni che riguardassero cause ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla Procura e, se ero costretto a parlarne, di non emettere nemmeno un'opinione, per non influenzarli menomamente.

Non so come possa l'avv. Conte conciliare questa sua dichiarazione con tutto l'insieme di quanto scrive o cerca di far capire sul mio conto. Ma la logica non è il suo forte!

Non so cosa voglia insinuare scrivendo che il giudice stesso “gli mostrò su un foglio di carattere di S. E. segnato 2<sup>a</sup> quindicina di ottobre”. In questa frase la infelice redazione si associa alla insinuazione e non si capisce di cosa intenda accusarmi – probabilmente di aver fissato io la data del dibattimento accusa, se mai piuttosto

[p.] 17

ridicola giacché doveva essermi assai indifferente la data visto che, secondo lui, avevo già influenzato il giudizio.

A pagina 17 trovo che io ho minacciato di “rimpatriare il Giudice ed il Procuratore del Re se il primo procedimento contro Odorizzi fosse andato a termine”.

Nulla di vero né di prossimo al vero vi è in questa affermazione; nessun mio discorso può significare qualcosa di simile a ciò. Mai io ho accennato con alcuno nemmeno al desiderio che il procedimento non andasse a termine – mai ho parlato di rimpatriare, per un ragione qualunque, il Giudice o il Procuratore del Re.

“L'Odorizzi è un pederasta abituale” simili affermazioni non si sogliono fare dalle persone serie se non si possono provare – forse il Signor Conte potrà provarle ed in tal

caso trovo che sarebbe stato suo dovere informamene. Che ciò sia risultato da un procedimento penale non so, né mai ne fui informato. Seppi che parecchi anni prima del mio arrivo in Colonia ciò era stato detto, intesi che il mio predecessore fece fare un'inchiesta dalla quale non risultò menomamente provata l'accusa, e ciò io debbo credere perché, dopo l'inchiesta, l'Odorizzi fu nominato ufficiale coloniale.

[p.] 18

Intesi a dire che un'inchiesta fu pure ordinata dal Generale Pecori e credo che il risultato sia stato favorevole all'Odorizzi perché non venne mandato via dall'Esercito – infatti egli è tuttora ufficiale di complemento o della riserva.

Quando io giunsi in Colonia egli era Commissario in Dancalia e poi venne da me nominato a Massaua, ed è affermazione contraria al vero quella scritta dall'Avvocato Conte esser “cosa nuova in Colonia” che il Governatore vada in carrozza con uno dei Commissari.

Passo sopra a tutte le piccolezze come la frase “un indigeno condannato a 30 o 40 anni d'ergastolo” attribuita all'Allori, lapsus linguae che non mi pare meritasse di essere riferito (dato che non sia inventato) a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia.

Io non so se l'Allori sia stato “bocciato all'esame di caporale” ma deploro che il Signor Conte non sia stato bocciato all'esame di laurea, perché non avrei avuto il dispiacere di averlo qui.

Quanto alle mie insistenze, tre volte ripetute, per fagli accettare una decorazione l'E. V. potrà informarsene dal Direttore Centrale degli Affari Coloniali il

[p.] 19

quale deve ricordarsi come andarono le cose.

Quando io lasciai la Colonia mi ero convinto che l'avvocato Conte non poteva rimanervi. La sua ristretta mentalità era completamente sopraffatta dallo strano concetto che aveva delle sue funzioni di Procuratore del Re. Casa sua era un continuo via vai di indigeni che egli lanciava sulle tracce dell'uno e dell'altro onde scoprire delitti fantastici e finiva per creare pettegolezzi sopra pettegolezzi. Questo sistema gli aveva creato antipatie generali che per reazione svegliavano nell'animo suo astio contro di tutti. Ogni giorno sognava di mettere sotto processo qualcuno. Un mattino si era messo in mente di iniziare un procedimento contro il Commissario del Barca, contro l'ufficiale postale di Agordat, contro il Direttore della Posta e contro il comm. Del Corso, dal quale il servizio delle Poste e telegrafi dipendeva, perché il Commissario del Barca aveva preso visione di un telegramma, per quella censura telegrafica che le autorità regionali esercitano da anni. Avvertito di queste sue intenzioni gli feci notare che come in Italia le Prefetture hanno visione dei telegrammi che possono interessare la sicurezza o l'ordine pubblico, così qui tale incarico hanno i Commissari.

[p.] 20

L'avv. Conte esitò un poco e poi mi chiese se i Commissari avevano ordine di vedere “anche i telegrammi dei privati”. La domanda era ingenua giacché si capiva che i propri telegrammi li dovevano vedere. Credetti un momento che volesse iniziare anche contro di me un procedimento... ma poi parve convincersi e non intesi più a parlare di quella faccenda che mi meraviglio non abbia tirato fuori adesso.

Ma mi dilungherei troppo se volessi accennare a tutti i procedimenti che l'avv. Conte avrebbe voluto iniziare, tutti i pettegolezzi che faceva nascere e le scenate alle quali

dette luogo anche in Tribunale. Più che da me si potrebbero avere notizie su ciò dai Reali Carabinieri.

Per queste ragioni cercavo il modo di farlo rimpatriare senza troppo chiasso, quando dal colonnello Salazar ebbi notizia che questa specie di esaltazione era aumentata, onde conveniva farlo partire presto, se non si volevano altri pettegolezzi sul genere di quello circa la capra dell'Odorizzi. Mi decisi poi quando al parere del Colonnello si aggiunse quello del Giudice, che sapevo fino a quel giorno amico personale dell'avv. Conte. Mi recai allora alla R. Avvocatura Erariale e spiegai al Senatore De Cupis come convenisse richiamare quel suo funzionario

[p.] 21

aggiungendo che non volevo fargli del male, che era pieno di zelo... ma che non era adatto alle funzioni di Procuratore del Re.

Il Senatore De Cupis, propose ed io accettai, di chiamarlo per conferire trattenendolo poi qui; io gli avrei dato la licenza, in seguito alla quale lo avrei rimpatriato perché terminato il quadriennio di servizio in Colonia...

Il De Cupis mi chiese se potevo almeno scrivere una lettera di elogi, cosa che io non credevo poter fare e risposi che potevano invece dargli una decorazione.

Nel foglio d'ordini della Colonia venne pubblicata la variazione per la licenza Conte aggiungendo, come di consueto "con successivo rimpatrio per scaduto termine".

Il Senatore De Cupis, evidentemente in seguito a rimostranze dell'avv. Conte, si lagnò col comm. Agnesa di quelle frasi della variazione. Spiegai come tale fosse la consuetudine, e allora si delineò un accenno dell'avv. Conte a volere fare uno scandalo se, ritornando in Colonia a prendere la famiglia, non avesse avuto facoltà di riassumere la direzione del suo ufficio. Sia per il timore di nuovi pettegolezzi, ma specialmente per non cedere a quella, benché larvata, minaccia di scandalo, rifiutai – e al comm. Agnesa

[p.] 22

come ad un impiegato dell'Avvocatura Erariale (venuto a cercarmi nell'ufficio del comm. Agnesa) e che mi diceva trattarsi soltanto del desiderio di dare una soddisfazione d'amor proprio al Conte, risposi che potevano proporlo per una decorazione. Per arrendevolezza al senatore De Cupis finii per scrivere all'Eccellenza Vostra una lettera in cui accennavo, se ben ricordo, allo zelo spiegato dal Conte.... Speravo in tal modo di non intendere più parlare di quel signore, ma invece vedo ora che egli ha effettuata la minaccia accennata di fare uno scandalo se non ritornava in Colonia. Tale modo d'agire è forse più che strano per chi ebbe funzioni di Procuratore del Re.....

Io non so se debba essere lecito ad un funzionario di scrivere come egli scrive di me, del giudice, di altri funzionari e delle "commedie giudiziarie".

Lascio naturalmente che l'E. V. decida su ciò come crederà più utile; ma, esaminando la cosa dal solo punto di vista del servizio, osservo che se il calunniare dei magistrati e dei funzionari di grado elevato deve esser lecito agli inferiori, non rimane più traccia di disciplina; tanto più che evidentemente il Conte non si è limitato a scriverne al Ministero di Grazia e Giustizia, ma ha creduto bene di costituirsi lo

[p.] 23

informatore del deputato Riccio.

Io voglio ammettere che il Conte si sia suggestionato e che, data la mentalità sua ed il suo carattere, egli possa creder davvero ad alcune delle cose non vere da lui asserite, ma come può in buona fede dire che ho l'intenzione di costituire una polizia indigena con funzionari da comprendere nel ruolo coloniale (pag. 25) quando ciò è contrario a tutto lo spirito dell'ordinamento organico da me proposto nel 1908 e che è andato ora in vigore? Come può dire che intendo "abolire la giustizia togata affidandone il compito a funzionari coloniali" quando nell'ordinamento giudiziario (da lui stesso compilato per mio incarico) è stabilito che gli italiani, e gli stranieri agli italiani equiparati, sono giudicati esclusivamente da magistrati italiani? Lo stesso non può dirsi per tutte le altre legislazioni coloniali che l'Avv. Conte invoca, quando gli fa comodo, ma dovrebbe escludere la possibilità di attribuirmi un progetto che non ho mai avuto, mentre l'Avv. Conte sa che io vorrei poco per volta, destinare nei commissariati, giovani della carriera giudiziaria italiana che esercitassero le funzioni giudiziarie per delegazione dei Commissari.

Quanto io ho riferito ora non risponde completamente

[p.] 24

a tutte le accuse che all'avv. Conte piacque lanciare contro funzionari della Colonia, ma mi auguro che l'E. V. vorrà autorizzarmi a comunicare dette accuse agli interessati e credo potrò allora rispondere più esaurientemente.

Gradisca, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione

Salvago Raggi"<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Salvago Raggi ad A. di San Giuliano, Asmara 3 agosto 1911, nr. 10330, ASMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80.